TORNATA DEL 2 MARZO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Sorteggio degli uffizi — Congedi — Approvazione, senza dibattimenti, dei progetti di legge per la costruzione di un polverificio a Fossano, e per spese intorno alla fonderia dell'arsenale di Torino — Discussione del progetto di legge per l'istituzione di tribunali di commercio a Cagliari e Sassari — Approvazione dell'articolo 1 — Proposizione del deputato Guillet per la soppressione dell'articolo 2 oppugnata dal ministro dell'interno e dal relatore Capriolo — L'articolo è approvato — Aggiunta del deputato Airenti all'articolo 1 per un tribunale a Porto Maurizio — Osservazioni dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia e dei deputati Valerio, Guillet, Arconati, Garibaldi, Cobianchi, Botta, Ara, Cavour Gustavo e Capriolo, relatore — Risoluzione sospensiva proposta dal deputato Giovanola — Parlano il ministro guardasigilli e il deputato Valerio, Botta, Mazza Pietro, Ara e Robecchi — Rigetto di questa proposta, ed approvazione di quella del deputato Airenti — Votazione ed approvazione dell'intiero progetto di legge — Presentazione di un progetto di legge del ministro di grazia e giustizia per assegni al clero di Sardegna — Discussione incidentale intorno all'ordine del giorno — Parlano i deputati Chenal, il presidente, il ministro suddetto ed i deputati Cavour G. e De Viry — Si approva la proposizione del deputato Della Motta, e si rinvia la discussione del progetto di legge sulla tassa degl'interessi — Relazione sopra petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

MONTICELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

SORTEGGIO DEGLI UFFIZI E ATTI DIVERSI.

(*Si procede all'estrazione a sorte degli uffizi.*) (1)

DECANDIA. Presta il giuramento.

PRESIDENTE. Il deputato Gilardini scrive che per motivi di famiglia gli occorre un congedo di un mese.

(È accordato.)

Il deputato De Chambost chiede parimente, per motivi di salute, un congedo di un mese.

(È accordato.)

BOTTA. Domando la parola per presentare una petizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOTTA. Presento una petizione di 67 particolari abitanti del cantone di Barazzetto unito alla città di Biella, i quali chiedono di non essere separati da detta città ed uniti ad un nuovo comune che si vorrebbe erigere col nome di Vandorno, e, siccome sarebbe già nominata la Commissione che deve riferire sul progetto di legge per modificazioni alla circoscrizione di alcuni comuni esistenti e la creazione di nuovi, prego l'ufficio della Presidenza che voglia, secondo l'uso, mandare questa petizione alla Commissione incaricata di riferire sul relativo progetto di legge.

PRESIDENTE. La petizione sarà trasmessa alla segreteria che ne farà il sunto e quindi, giusta la consuetudine, verrà mandata alla Commissione incaricata di esaminare il relativo progetto di legge.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UN POLVERIFICIO A FOSSANO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione intorno al progetto di legge per la costruzione di un polverificio presso la città di Fossano. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 235.)

Do lettura del primo articolo:

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,800,000 per la costruzione di una fabbrica di polveri da fuoco presso la città di Fossano, secondo il piano generale in data 14 febbraio 1856, firmato Dabormida, Menabrea, Saint-Robert e Bruzzo. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato, e lo sono del pari senza discussione i quattro seguenti.)

« Art. 2. La suddetta spesa sarà stanziata nei bilanci passivi del Ministero della guerra per gli esercizi 1857-1858-1859-1860 e 1861 ripartitamente come infra:

Esercizio 1857.	L.	300,000
» 1858.	»	400,000
» 1859.	»	500,000
» 1860.	»	400,000
» 1861.	»	200,000
Totale . . .	L.	1,800,000

(1) Gli uffici si costituirono poi nel modo seguente:

UFFICIO I. *Presidente*, Monticelli — *Vice-presidente*, Rossi — *Segretario*, Mautino. — *Commissario per le petizioni*, Jacquier.

UFFICIO II. *Presidente*, Guillet — *Vice-presidente*, Sineo — *Segretario*, Crosa — *Commissario per le petizioni*, Cavour G.

UFFICIO III. *Presidente*, Daziani — *Vice-presidente*, Robecchi — *Segretario*, Marco — *Commissario per le petizioni*, Giovanola.

UFFICIO IV. *Presidente*, Quaglia — *Vice-presidente*, Despine — *Segretario*, Saracco — *Commissario per le petizioni*, Arnulfo.

UFFICIO V. *Presidente*, Cadorna Carlo — *Vice-presidente*, Baino — *Segretario*, Martelli — *Commissario per le petizioni*, Mazza P.

UFFICIO VI. *Presidente*, Farini — *Vice-presidente*, Bottone — *Segretario*, Tegas — *Commissario per le petizioni*, Berti.

UFFICIO VII. *Presidente*, Lisio — *Vice-presidente*, D'Arcais — *Segretario*, Cavallini — *Commissario per le petizioni*, Capriolo.

« Art. 3. La costruzione del polverificio di cui si tratta e sue dipendenze è dichiarata opera di pubblica utilità, e conseguentemente sono alla medesima applicabili le disposizioni delle regie patenti 6 aprile 1839, tanto per ciò che riguarda l'espropriazione dei terreni necessari alla costruzione della nuova polveriera, quanto per le mutazioni d'orario nella distribuzione delle acque del canale Mellea, che saranno riconosciute necessarie pel miglior andamento della fabbricazione delle polveri.

« Art. 4. Sono approvate le convenzioni intese col municipio di Fossano, risultanti dai verbali in data 21 settembre 1855 e 27 aprile 1856, approvati con decreto reale del 14 maggio 1856, per cui il predetto municipio ha deliberato di concorrere per lo stabilimento del nuovo polverificio da costruirsi in detta città.

« Art. 5. I contratti d'acquisto dei terreni che saranno stipulati dal municipio di Fossano *per conto* del demanio, giusta le convenzioni di cui all'articolo 4, saranno esenti dal pagamento dei diritti d'insinuazione.

« Art. 6. La parte della spesa straordinaria che a termini dell'articolo 1 deve essere stanziata nel bilancio del 1857 sarà applicata ad apposita categoria di cui venne autorizzata l'instituzione sotto il n° 76 e colla denominazione: *Costruzione di un polverificio presso Fossano.* »

CAVALLINI. Mi pare che a quest'articolo dovrebbe farsi un'aggiunta, perchè, a termini dell'articolo 22 della legge sull'amministrazione centrale, è stabilito che quando si tratta di una spesa nuova, non contemplata in apposita categoria, vi si debba provvedere con legge speciale, e questa legge speciale deve determinare i mezzi con cui si farà fronte.

L'aggiunta che io intenderei proporre sarebbe questa: « e vi si farà fronte coi residui attivi del bilancio del 1857. »

Io credo che non vi possa essere difficoltà ad ammetterla, poichè nel bilancio del 1857 vi deve essere un residuo, ed è così più una quistione d'ordine che di sostanza.

QUAGLIA, *relatore.* S'intende per la rata che cadrebbe a carico del bilancio del 1857.

CAVALLINI. Io mi sono appunto limitato a fare la proposta sull'articolo 6, perchè ivi soltanto si parla della spesa da stanziarsi nel bilancio del 1857.

QUAGLIA, *relatore.* La Commissione accetta, e ciò tanto più facilmente che, secondo la legge del 23 marzo 1833, i residui attivi che non ebbero un'applicazione speciale e sui quali non può spedirsi mandati o nascere un credito, restano annullati alla scadenza di ciascun esercizio; dimodochè non avvi nulla di contrario a che una parte di questi residui, rimasti senza destinazione, siano rivolti a far fronte a questa nuova spesa. Per conseguenza la Commissione accetta la proposta del deputato Cavallini.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini propone che in fine dell'articolo 6 si faccia la seguente aggiunta: « e vi si farà fronte coi residui del bilancio attivo dello stesso anno 1857. »

Pongo ai voti l'articolo 6 coll'aggiunta testè fatta dall'onorevole Cavallini.

BOTTA. Mi pare che bisognerebbe cambiare la redazione dell'articolo. L'aggiunta dell'onorevole Cavallini non si accorda più colle parole dell'articolo: *sarà applicata ad apposita categoria.*

CAVALLINI. Mi pare che non vi sia necessità di mutare la redazione dell'articolo 6, tanto più se si considera che i residui del bilancio attivo non possono essere contemplati in apposita categoria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6 coll'aggiunta fatta dal deputato Cavallini.

(La Camera approva.)

Si passa alla votazione segreta sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	113
Maggioranza	57
Voti favorevoli	101
Voti contrari	12

(La Camera approva.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA FONDERIA DELL'ARSENALE DI TORINO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione d'una spesa straordinaria per opere allo stabilimento della fonderia dell'arsenale di Torino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 245.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno fa opposizione, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire 123,220 per opere da eseguirsi allo stabilimento della fonderia dell'arsenale di Torino, onde migliorare la fonderia delle artiglierie in bronzo, e renderla anche capace della fabbricazione di artiglieria in ferraccio, e di proietti, non che per devenire a saggi di ferraccio per la fabbricazione delle bocche da fuoco, ed intraprendere la fabbricazione delle medesime. »

Se non vi sono opposizioni, pongo ai voti quest'articolo.

(La Camera approva, e sono del pari approvati i due seguenti senza discussione:)

« Art. 2. La spesa suddetta sarà applicata ad apposita categoria sotto il n° 75 e la denominazione: *Ampliazioni e miglioramenti della fonderia nell'arsenale di Torino* in aggiunta al bilancio 1857 del Ministero di guerra.

« Art. 3. Alla spesa di cui all'articolo 1 si farà fronte coi fondi disponibili del bilancio attivo 1857. »

Si passa alla votazione per squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	109
Maggioranza	55
Voti favorevoli	100
Voti contrari	9

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE: INSTITUZIONE DI TRIBUNALI DI COMMERCIO A CAGLIARI E SASSARI.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sul progetto di legge relativo alla istituzione di tribunali di commercio nelle due città di Cagliari e Sassari. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 160.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, consulto la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. È instituito in ciascuna delle città di Cagliari e di Sassari un tribunale di commercio, a seconda delle norme sancite colla legge 19 marzo 1855. »

Lo metto a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Sotto l'osservanza delle stesse norme è autorizzato il Governo ad instituire consimili tribunali in altre città, ove ne facciano domanda, per mezzo dei loro Consigli, le rispettive provincie. »

GUILLET. Je crois que l'article 2 doit être supprimé. En effet, de ces deux choses l'une: l'établissement des tribunaux de commerce doit être prescrit par une loi ou par un décret royal.

Dans le premier cas, la création de ces tribunaux ne peut pas être abandonnée au pouvoir exécutif. Dans le second cas, l'article 2 devient complètement inutile, puisqu'il tend à conférer à ce même pouvoir une faculté que l'on suppose lui appartenir déjà.

Il me semble donc que l'article 2 doit être retranché.

RATTAZZI, *ministro dell'interno.* Mi rincresce che non sia presente il guardasigilli, il quale potrebbe rispondere alla difficoltà opposta dall'onorevole preopinante; però mi sembra che meglio ancora dovrebbe rispondervi il relatore della Commissione, inquantochè si tratta di un'aggiunta fatta dalla Commissione al progetto del Ministero.

Io poi, se debbo dire il mio parere, non credo che vi possa avere difficoltà a dare anche sanzione all'articolo 2, senza che per ciò ne rimanga violata alcuna guarentigia costituzionale. Con quest'articolo la legge stabilisce che possano essere istituiti tribunali di commercio con decreto reale, semprechè i Consigli provinciali ne facciano speciale domanda.

Ora, se si ammettesse quest'articolo, la giurisdizione non verrebbe conferita ai tribunali in forza di semplice decreto reale, ma in virtù di questa legge, la quale stabilisce che ovunque possano essere istituiti i tribunali di commercio, con che vi sieno le circostanze dallo stesso articolo previste; perciò la radice della giurisdizione si avrebbe sempre nella legge.

Non veggo quindi come si possa tenere in alcun modo violata alcuna guarentigia costituzionale, quando venisse ammesso quest'articolo.

GUILLET. Il me semble que l'observation de monsieur le ministre de l'intérieur revient à dire que le pouvoir législatif peut être délégué au pouvoir exécutif par une loi.

Je crois cette thèse inadmissible et même dangereuse. Le pouvoir législatif ne peut pas se déléguer, car il est lui-même une délégation du Statut qui a conféré à ce seul pouvoir et à nul autre le droit de faire ce qui doit être réglé par la loi.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CAPRIOLO, *relatore.* Qui non c'è alcuna violazione di principii costituzionali, poichè non si concede facoltà di fare un atto legislativo, ma bensì un semplice atto di pura amministrazione.

La facoltà di creare tribunali di commercio è già sancita dal Codice di commercio, il quale all'articolo 658 dice:

« Il numero dei tribunali di commercio e le città le quali sono suscettibili di averne, per l'estensione del loro commercio e delle loro industrie, sono determinati con speciali sovrane provvisioni. »

Non si tratta dunque di istituire nuovi tribunali o nuove giurisdizioni; si tratta di assegnare alle città che ne abbisognano e li richiedono questi tribunali già istituiti dal Codice di commercio. Del resto questi tribunali esistono già, poichè ne esercitano gli uffici i tribunali provinciali. Non si tratta che di separare da tali tribunali questa particolare giurisdizione, a norma del Codice di commercio.

Ha poi creduto la Commissione di ommettere l'articolo 1, perchè risultava già della necessità in cui si trovano le città di Cagliari e di Sassari di avere questi tribunali, avendone esse fatta la domanda; quindi su di esse non vi era più contestazione.

Si è poi lasciata facoltà al Ministero d'istituire tribunali di commercio in tutte le città in cui ne risultasse la necessità, ed in questo la Commissione ha creduto di non lasciare altra facoltà al Governo se non quella di compiere un semplice atto di amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 della Commissione.

(La Camera approva.)

AIRENTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

AIRENTI. Ho chiesto la parola per pregare la Camera a voler estendere l'istituzione del tribunale di commercio, proposto per le città di Cagliari e di Sassari, alla città di Porto Maurizio, la quale lo possedeva per l'addietro e lo possedette fino al 1816, a quale epoca ne fu spogliata senza alcun plausibile motivo, mentre tali tribunali si lasciarono sussistere in altre città di minore importanza commerciale.

RATTAZZI, *ministro dell'interno.* Siccome fu votato l'articolo 2, il quale concede facoltà al Governo di istituire tribunali di commercio in quelle città in cui saranno riconosciuti necessari, non vi sarà alcuna difficoltà allo stabilimento di questo tribunale nella città di Porto Maurizio, quando ne sia dimostrata l'utilità.

Mi sembra adunque che qualsiasi aggiunta tornerebbe inutile; anzi, se non vi è ancora la proposta del Consiglio provinciale, andrebbe forse ad urtare contro questo articolo e potrebbe pregiudicare la sua causa.

Io quindi pregherei l'onorevole Airenti di non insistere nella sua proposta, ed invece, approvata che sia la legge, di rivolgersi al Governo per questo provvedimento.

AIRENTI. Sono dolente di non poter aderire all'eccitamento del signor ministro, e debbo deplorare che il signor guardasigilli non abbia colta quest'occasione per proporre al Parlamento il ristabilimento di detto tribunale di commercio, ciò che a me pare che il signor guardasigilli avrebbe dovuto fare tanto più, inquantochè l'istituzione di un tribunale di commercio nella città di Porto Maurizio è un bisogno manifesto, generalmente sentito, e che lo stesso Governo già ebbe ripetutamente a riconoscere e confessare.

Io potrei recare a cognizione della Camera più dispacci di guardasigilli, coi quali, rispondendo alle ripetute istanze che loro erano fatte in questo senso, nel riconoscere che esse avevano fondamento in ragioni irrefutabili di convenienza, dichiaravano che avrebbero colta la prima occasione che si fosse presentata per soddisfarvi.

Ma, per non abusare della sofferenza vostra, mi starò pago di ricordare ciò soltanto che in quest'Aula medesima e da questi banchi, nella seduta del 6 novembre 1849, l'in allora ministro di grazia e giustizia barone De Margherita, di cui lamentiamo la perdita, ragionando sulla proposta di legge relativa ai tribunali, diceva intorno al tribunale di commercio da ristabilirsi in Porto Maurizio. Ecco le parole precise del ministro:

« Io debbo anzitutto avvertire che l'istituzione dei tribunali di commercio, da farsi con decreto reale in quei luoghi

dove presentemente non sono nè consolati nè tribunali di commercio, dovrebbe tosto applicarsi a tre luoghi, cioè a quello di Porto Maurizio, dove esisteva anticamente un tribunale di commercio, e che per la sua importanza pare veramente richiederlo, ed alle due città di Cagliari e Sassari. »

La Camera non si meraviglierà certo se io dichiaro che mi muove a grande stupore il vedere che, dopo una così solenne ed esplicita promessa, si venga a proporre un tribunale di commercio per Cagliari e Sassari, e siasi lasciato da parte Porto Maurizio.

Se nel 1849, in tempi nei quali cioè il commercio languiva quasi abbandonato, la convenienza di erigere questo tribunale era così fortemente sentita che il Governo stesso, per mezzo del guardasigilli, la segnalava in una maniera così esplicita, la Camera comprenderà di leggieri che debba essere aumentato questo bisogno nei giorni presenti, nei quali il commercio, per le abolite barriere doganali e l'inaugurata libertà degli scambi, fu chiamato a nuova vita ed ha preso un grande aumento ovunque, ed in Porto Maurizio in modo particolare, stante le lodevoli ed assidue cure di quel municipio nel promuoverlo in ogni maniera, sia coll'aprire nuovi mercati, sia collo stabilire un regolare servizio di vapori tra quella città e la città di Genova, sia colla costruzione di un porto di mare, il quale già presta segnalati servizi alla navigazione e presenta fin d'ora un movimento degno di riguardo.

Io non insisterò su quest'argomento, ma mi è grato lo sperare che quanto dissi varrà a persuadere la Camera della necessità e della convenienza di ristabilire colla presente legge in Porto Maurizio il suo antico tribunale di commercio; per cui rinnovo la preghiera con cui esordiva il mio dire.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io appoggio la mozione fatta dall'onorevole Airenti, e propongo che si aggiunga all'articolo 1, dopo le parole « è istituito in ciascuna delle città di Cagliari e Sassari, » le seguenti: « e di Porto Maurizio. »

È inutile aspettare altra deliberazione per fare un atto di giustizia, il cui bisogno è stato riconosciuto da tutti i Ministeri ed anche dalle precedenti Legislature. La condizione commerciale di Porto Maurizio è delle più importanti, sia per il numero e l'eccellenza dei suoi armatori, sia per la bontà delle derrate che produce il suo territorio, per cui in quella cospicua città è concentrata una gran parte del commercio degli olii fini di quella riviera.

Porto Maurizio ha dunque bisogno, più d'ogni altro luogo, di avere nel suo seno un tribunale di commercio. Questo, che già vi esisteva per lo passato, fu domandato più volte, più volte fu promesso e non mai attuato.

Non sarà qui fuori di luogo ricordare un tratto di storia, dal quale ridondarono a danno di Porto Maurizio più e più ingiustizie.

Sullo scorcio del secolo passato erano nella Liguria accese le passioni monarchiche e repubblicane. Oneglia e Porto Maurizio, così vicine, mosse amendue da nobili sentimenti, parteggiarono per parti diverse. I Portomauriziani stettero per la gran causa della libertà che aveva innalzata la sua bandiera in Francia; invece gli Onegliesi mantennero fermo ed alto lo stendardo degli antichi Principi di Savoia, di cui era feudo principale Oneglia. Questa combattè, fu vinta ed arsa, e i favori del nuovo Governo furono per Porto Maurizio.

Più tardi, ristorata la Casa di Savoia, tutti i favori furono per Oneglia, e Porto Maurizio fu defraudato d'ogni governativa istituzione, sebbene fosse tanto importante quanto lo potesse essere Oneglia. Però la popolazione di Porto Maurizio, essendo intelligente, operosa, estesa e ricca, potè tuttavia mantenere in fiore il suo commercio; ma, per ciò fare, i principali suoi armatori dovettero far battezzare le loro navi come bastimenti francesi; cosicchè la maggior parte delle navi portomauriziane veleggiano sotto bandiera francese. Questa è cosa nota a chi conosce le condizioni della Liguria.

Ora io penso essere ormai tempo che cessino cotali ingiustizie, che si dimentichino i vecchi rancori e che sia tolto il fomite, o, se così vuolsi, il pretesto di amare rivalità. Se Porto Maurizio ebbe il torto di parteggiare per la causa della libertà nel 1795, mi pare che abbia a sufficienza scontato questo torto. Coteste liti ora sono spente, e noi dobbiamo pensare equamente ed imparzialmente ai bisogni materiali di questo paese. Non occorre aspettare che intervenga un voto del Consiglio provinciale a dichiarare che Porto Maurizio abbisogna di un tribunale commerciale, mentre, per le condizioni dell'elettorato nei Consigli provinciali (condizione che lo stesso signor ministro non trova buona, avendoci presentato parecchi progetti di legge per mutarla), potrebbe accadere quello che accade in altre provincie, che i consiglieri provinciali sieno avversi alla causa della giustizia. Ora l'importanza del traffico di Porto Maurizio non può essere negata da alcuno. Numerosa è la sua popolazione, importante la sua navigazione ed importantissimo il suo raccolto e commercio d'olio; il tribunale di commercio gli fu promesso più volte, ed io non veggo per qual ragione Porto Maurizio abbia ad aspettare ulteriormente e non debba ottenere oggi ciò che ottengono Cagliari e Sassari, ciò che gli venne promesso, ciò che gli è dovuto per giustizia. Quindi io rinnovo la proposta che dopo la parola *Sassari* si aggiunga *Porto Maurizio.*

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Io debbo anzitutto dichiarare che, se nel presentare la proposta di legge relativa all'istituzione di un tribunale di commercio nelle città di Cagliari e Sassari, non ho fatto parola di quello che si desidera dalla città di Porto Maurizio, è solo perchè non ne venne inoltrata formale domanda, se non dopo la presentazione della presente legge.

Anche io riconosco essere assai conveniente lo istituire un tribunale di commercio nella città di Porto Maurizio, siccome lo dimostrano i documenti che vennero ad un tale scopo indirizzati al Ministero, e riconosco pure che quella città è una delle più commerciali del ducato di Genova; so che nella medesima eravi un tribunale di commercio prima dell'unione del ducato di Genova al Piemonte, quindi dichiaro che sono disposto ad annuire a che ivi uno novellamente se ne stabilisca in dipendenza appunto dell'aggiunta che la Commissione ha proposta al progetto di legge presentato dal Ministero, e che fu già approvata dalla Camera: anzi, se non incontro opposizione da voi, o signori, dichiaro di consentire a che si aggiungano fin d'ora le parole *e città di Porto Maurizio* a quelle di Sassari e Cagliari, giacchè è mio intendimento di assecondare i giusti desiderii di quella città; con che però rimanga pur sempre in facoltà del Governo il determinare la circoscrizione di questo tribunale e quanto occorre per la sua attuazione, a quel modo che a lui spetta di farlo quanto agli altri che vennero proposti.

GUILLET. J'adopte très-volontiers l'addition proposée en faveur de Porto Maurizio; mais je dois faire observer que si l'on entre dans la voie ouverte par deux honorables députés et par monsieur le garde des sceaux, la justice exige que les deux chefs-lieux de division de la Savoie, Chambéry et Annecy, deux villes importantes par leur commerce et leur industrie, soient également appelés l'un et l'autre à devenir le siége

d'un tribunal de commerce. Je ferai observer particulièrement pour la ville d'Annecy, qu'elle sollicite depuis plusieurs années l'établissement d'un tribunal de commerce, et que le Conseil divisionnaire et le Conseil provincial en ont aussi fait la demande.

ARCONATI. Vi è un'altra città in cui sarebbe necessario di stabilire un tribunale di commercio, e sarebbe la città di Vigevano (*Movimento ed ilarità*), la quale lo possedeva già al tempo del regno d'Italia. Essa è importantissima pel suo commercio, ed ha una popolazione considerevole, data quasi tutta all'industria.

Questa dimanda è stata fatta più volte dalla città di Vigevano, ed io pregherei la Camera a voler aggiungere in questo articolo anche il nome di questa città, affinchè essa possa aver un tribunale di commercio, nè sia, anche per questo rispetto, inferiore a quello che era ai tempi del regno d'Italia.

ARA. Domando la parola per una quistione d'ordine.

VALERIO. Domando la parola per una quistione d'ordine e pregiudiziale.

Io sono persuaso che l'onorevole Guillet non persisterà nella sua proposta, come non credo voglia persistervi l'onorevole Arconati. Certamente essi non possono dubitare di ottenere il tribunale di commercio dopo la votazione dell'articolo secondo della legge. Egli è evidente che i Consigli provinciali di Vigevano, di Annecy e di Ciamberì non negheranno mai di prestare il loro concorso alla domanda dell'istituzione di un tribunale di commercio nelle loro città capoluoghi; ma, conoscendosi il modo con cui sono scelti i consiglieri provinciali, sapendosi le condizioni del passato tra Oneglia e Porto Maurizio, si può forse essere egualmente sicuri che quel Consiglio provinciale sia per dare il suo voto affinchè s'istituisca un tribunale di commercio in Porto Maurizio?

Io ho voluto designarvi rapidamente la condizione di queste due città, e non ho voluto dire da che parte stia il torto; io amo ambedue queste città, perchè ambedue sono valenti e generose, ambedue sono italiane, e non voglio accrescere i semi di divisione tra l'una e l'altra; ma non è però men vero che, dal 1814 a questa parte, Porto Maurizio gravi ingiustizie ebbe a soffrire a cagione di quell'evento storico che ho citato pur ora. Quindi, essendo Porto Maurizio in una condizione anormale, non comune a quelle città per cui si è ultimamente richiesta l'istituzione di un tribunale di commercio, io domando ai miei onorevoli colleghi che non si voglia, coll'aumentare di troppo le dimande, rendere impossibile un atto di giustizia a cui consentiva recentemente l'onorevole guardasigilli.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Io debbo dichiarare agli onorevoli Arconati e Guillet che, dopo la presentazione dell'attuale proposta, mi fu realmente notata la necessità, o per lo meno la molta convenienza d'un tribunale di commercio nella città di Vigevano e fors'anche in qualche altra città in quel distretto della Corte d'appello, ed ho pensato io pure che poteva essere opportuno di stabilirne un altro nella giurisdizione della Corte di Savoia, ove so che esiste una Banca di sconto, ed in singolar modo progrediscono il commercio e l'industria: e posso assicurare l'onorevole preopinante che il Governo non ritarderà punto a far uso dell'autorizzazione che, sulla proposta stessa della Giunta, gli venne data.

Non potrei tuttavia aderire che sin d'ora nella legge se ne facesse parola, quantunque io vi abbia acconsentito quanto alla città di Porto Maurizio; e ciò perchè? Perchè riguardo a questa, indipendentemente dai lunghi e vecchi richiami che eransi fatti, e che mi sono noti personalmente, per avere io avuto, come ho tuttora, l'onore di far parte del Consiglio provinciale e del Consiglio divisionale di Nizza, ho dovuto convincermi d'avvantaggio di questa necessità, in seguito alle recenti rappresentanze fatte da quella città e ai molti documenti che vi erano uniti, e dai quali appare esservi affari commerciali di riguardo che possono richiedere l'istituzione di un tribunale di commercio, e, ciò che più monta, esservi tale un numero di commercianti cospicui, che non può dubitarsi sia il Governo in grado di trovare persone capaci ad adempiere all'ufficio di giudice e di presidente del tribunale ed abbia il mezzo di sostituirvene altre, a tenore del Codice, quando sia necessario: ed oltre a ciò potrassi aver la sicurezza che i membri del tribunale non siano in condizione di dover sempre o quasi sempre giudicare in causa propria.

Ora tutti questi elementi non mi vennero somministrati quanto alle città di Vigevano e della Savoia; voglio credere che la cosa sia pure così: ma, non avendone la certezza e non sapendo se in quella città per importanza di traffichi e per numero di negozianti si possa un tribunale cosiffatto stabilire, debbo differire una decisione fino a che abbia gli opportuni elementi. Io non mancherò di procurarmeli prontamente e con la maggiore scrupolosità, e, quando la cosa riesca possibile, lo farò come diceva or dianzi in virtù dell'autorizzazione che fu accordata al Governo; ma ora credo sarebbe improvvido ciò prescrivere nella legge.

Spero pertanto che queste spiegazioni abbiano soddisfatti gli onorevoli preopinanti, e che non vogliano maggiormente insistere nella loro domanda.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Garibaldi.

GARIBALDI. Intendevo proporre un'aggiunta per la città d'Alghero, onde anche colà si stabilisse un tribunale di commercio, qualora non venisse approvato l'articolo 2 della Commissione. Ma dopo le spiegazioni date anche dal signor ministro, io non insisterò, persuaso che il Consiglio provinciale di Alghero non esiterà di fare una tale proposta per le buone ragioni che militano in favore di quella città cospicua per abitanti, per commercio e per rendite fondiarie, e ridotta ad avere un semplice giudice di mandamento con manifesta ingiustizia; persuaso ancora che il Governo, dietro la proposta che gli verrà presentata dal Consiglio provinciale, vorrà prontamente dar ragione alla città d'Alghero, e quindi mi riservo solo la parola qualora la Camera approvasse la giunta che altri deputati intenderebbero proporre per simile istituzione in altri capoluoghi.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Arconati.

ARCONATI. Insisterei nuovamente presso il ministro di grazia e giustizia per lo stabilimento del tribunale di commercio a Vigevano, ove esisteva già durante il regno d'Italia. Avvi in essa città una cospicua quantità di negozianti ed un considerevole movimento d'affari, dimodochè si potrebbe cambiare il turno del tribunale ogniqualvolta ne sarebbe il caso; oltre a ciò farò osservare che Vigevano non è la capitale della provincia. Essa si trova in uno stato affatto a parte; è una città la quale è più importante certamente per la popolazione, e più ricca della città di Mortara.

Non posso adunque a meno d'insistere presso il signor ministro affinchè, se non ora, almeno fra non molto sia fatta giustizia alla città di Vigevano.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Io posso assicurare l'onorevole preopinante che senza alcun ritardo mi occuperò della domanda della città di Vigevano, appunto perchè non è città capoluogo di provincia, e che converrebbe stabilire un tribunale di commercio per via di eccezione alla regola generale, appena il Governo accerti le circostanze che

ne rendano necessaria la istituzione. Io non dubito che le cose sieno come le espone l'onorevole preopinante, ma è dovere del Governo di informarsene. Lo farò prontamente, e risultandomi essere quali furono esposte dall'onorevole preopinante, i suoi voti saranno esauditi.

ARCONATI. Io prendo atto delle dichiarazioni del signor ministro.

GUILLET. Après les explications qui ont été données par monsieur le ministre, et me confiant dans la justice du Gouvernement, je n'insisterai pas sur la proposition que j'ai faite. Je me borne actuellement à prier monsieur le ministre de la justice de vouloir bien prendre en sérieuse considération les vœux qui ont été émis soit par le Conseil provincial du Génevois, soit par le Conseil divisionnaire, pour l'établissement d'un tribunal de commerce.

BOTTA. Io ho domandata la parola non per fare opposizione all'istituzione di tribunali di commercio in tutti quei luoghi che piacerà agli onorevoli miei colleghi di proporre, ma unicamente per interrogare il signor ministro di grazia e giustizia quale sarà poi la giurisdizione del tribunale di commercio di Porto Maurizio, quando la Camera accogliesse la proposta che si fa per questo luogo.

Siccome Porto Maurizio dipende dalla giurisdizione del tribunale provinciale di Oneglia, bisognerebbe in tal caso abolire in parte la giurisdizione commerciale di questo tribunale provinciale per portarla a Porto Maurizio.

Io domando al signor ministro una spiegazione su di ciò, e se ciò possa effettuarsi così improvvisamente senza spiegazione e provvedimenti di esecuzione.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* A termine del Codice di commercio il tribunale di commercio ha la stessa giurisdizione che il tribunale provinciale, a meno che il decreto d'istituzione prescriva il contrario; quindi, siccome la legge non ha stabilita una disposizione diversa, s'intenderà che il tribunale di commercio della città di Porto Maurizio avrà giurisdizione in tutta la provincia.

Ecco le spiegazioni che io aveva intenzione di dare all'onorevole preopinante, e che credo saranno sufficienti.

COBIANCHI. Le stesse circostanze esistendo per la città d'Intra, come quelle addotte dal deputato Arconati a favore di Vigevano, io non dubito che il signor ministro guardasigilli vorrà avervi eguale riguardo, come ha promesso per Vigevano. (*Movimenti*)

BOTTA. Risponderò a quanto ha detto l'onorevole ministro che bisogna avvertire che se non si trattasse che di creare un tribunale di commercio dove vi è un tribunale provinciale, non troverei che vi possa sorgere alcuna difficoltà, sempre che la provincia lo chieda e quando la provincia, con una regolare sua deliberazione, si sottoponga alle spese cui accenna la legge del 1855. In tale caso non si porterebbe alcuna perturbazione all'amministrazione della giustizia: ma qui si tratterebbe di togliere una giurisdizione ad un capoluogo di provincia piuttosto vasto per portarla ad un altro; vi pensino Governo e Camera. Faccio quest'osservazione, perchè la credo necessaria per l'andamento della giustizia; del resto ripeto che non faccio alcuna opposizione di sorta a che un tribunale di commercio sia istituito a Porto Maurizio, piuttosto che ad Oneglia o in qualsiasi altro luogo della provincia piaccia di proporre al Consiglio provinciale.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Non si verrebbe con ciò a torre il tribunale di commercio, ma solo ne sarebbe cambiata la sede. Spetta al Governo di esaminare in quale città della provincia meglio convenga al commercio di stabilirlo; giacchè non è sempre detto che debba essere nella città capoluogo. Può succedere molte volte che in quella vi sia minor commercio, epperciò minor bisogno del tribunale. Non sarebbe neanche impossibile che si costituissero due tribunali in una stessa provincia, oppure che in diverse ve ne fosse un solo. Nel caso attuale non si vuole che lo stabilimento di un solo tribunale di commercio: invece di avere la sede ad Oneglia, per le ragioni rappresentate dalla città di Porto Maurizio e riconosciute fondate dal Governo non meno che dalla Camera, si prescrive che esso s'istituisca a Porto Maurizio e che sia la sua giurisdizione estesa a tutta la provincia.

PRESIDENTE. Il deputato Ara ha facoltà di parlare.

ARA. Le osservazioni fatte dall'onorevole Botta mi paiono molto gravi.

Se si trattasse di stabilire un tribunale di commercio in Porto Maurizio, quando esistesse già un tribunale provinciale in detta località, in vista delle considerazioni messe avanti dall'onorevole Valerio, volentieri vi aderirei, perchè non si tratterebbe di far altro che delegare uomini speciali per affari speciali, senza cambiamento di giurisdizione; ma la cosa è molto diversa nel presente caso; qui si tratta non solamente di stabilire un tribunale commerciale, ma di far cessare parte di giurisdizione del tribunale provinciale di Oneglia.

Infatti, non vi ha dubbio che, stabilendosi un tribunale provinciale in Porto Maurizio, tutte le cause vertenti e che si faranno nella provincia di Oneglia, di competenza commerciale, saranno e dovranno portarsi avanti al nuovo tribunale di Porto Maurizio. Ora mi sembra così importante un tale provvedimento che io non vorrei fosse precipitato.

Mi pare che, essendosi già votati l'articolo 1 e l'articolo 2 della presente legge e non trattandosi d'altro per Porto Maurizio che di un breve ritardo, in quanto che in seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro di grazia e giustizia risulta che egli è disposto ad erigere questo tribunale commerciale, mi pare, dico, che non si debba stabilire in questa legge l'istituzione di un tribunale commerciale a Porto Maurizio, ma lasciare che sia eretto dal Ministero in esecuzione al disposto dall'articolo 2 già votato.

In questo modo non si avrà che un ritardo; quando invece adottandosi l'aggiunta proposta, dopo la votazione degli articoli 1 e 2, si potrebbero pregiudicare gl'interessi di Oneglia senza udire nè conoscere le sue ragioni. Di maniera che, e per questi motivi e perchè si sono già votati gli articoli 1 e 2, io sono contrario alla proposta di aggiunta di un tribunale commerciale per Porto Maurizio.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cavour Gustavo.

CAVOUR G. Molte delle cose che io voleva dire quando ho domandato la parola sono state già esposte, meglio di quanto io potrei fare, dal deputato Ara, e poco mi rimane da aggiungervi.

È vero che esisteva nel secolo scorso rivalità tra Oneglia e Porto Maurizio, rivalità naturale, perchè una faceva parte dello Stato piemontese, l'altra della repubblica genovese; ma queste vecchie discordie municipali che furono sempre la piaga d'Italia, sono oggi, spero, dimenticate, e le due città ora devono stendersi la mano.

Io osservo che, se vi sono molte buone ragioni per istituire un tribunale di commercio in Porto Maurizio, in quanto che è un gran centro d'attività commerciale e di spedizioni di olii all'estero, anche il commercio di Oneglia non ha minore importanza, e Oneglia in questi ultimi anni ha fatto grandi sacrifizi per formarsi un porto, o almeno un bacino di grande estensione; essa ha molti commercianti, e la massa degli af-

fari che compie non è meno importante di quelli di Porto Maurizio; dunque potrebbe forse essere il caso di istituire due tribunali, uno in Oneglia, l'altro in Porto Maurizio. Ad ogni modo la questione vuol essere studiata, nè io credo che allo stato attuale delle cose si possa improvvisare una votazione senza aver udite le ragioni del municipio di Oneglia e il parere del Consiglio provinciale.

Io poi non posso ammettere gli appunti che a questo Consiglio furono fatti; esso si compone di persone rispettabilissime, parte di Oneglia, parte di Porto Maurizio, che certamente hanno a cuore gl'interessi tanto dell'una che dell'altra città.

Per conseguenza, siccome l'articolo 2 dà al Governo la facoltà di stabilire questi tribunali, io credo almeno naturale di sentire una delle parti a cui si arrecherebbe forse un pregiudizio, perchè credo che sarebbe grave per gli abitanti di Oneglia il vedersi costretti di recarsi per i loro affari commerciali a Porto Maurizio.

Io crederei dunque che la questione non fosse decisa se non fino a che si fossero sentite le due parti. E mi spiace che sia trattenuto da dolorosa malattia l'onorevole Carlo Ricardi, perchè egli potrebbe presentare dei documenti in appoggio degli argomenti che ho addotti; ed io credo che, se avesse saputo che si sarebbe suscitata questa discussione, malgrado il suo stato sofferente, si sarebbe recato in seno alla Camera, e vi avrebbe portato quei maggiori lumi che la sua grande esperienza delle materie finanziarie e le conoscenze locali gli somministrano.

Per tutte queste ragioni parmi sia il caso di sospendere la decisione, considerando anche che colla votazione dell'articolo 2 si è fatto ampio adito alle due città a fare valere le loro ragioni.

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare.

CAPRIOLO, *relatore*. Col decretare la separazione dei tribunali commerciali da quelli provinciali non si fa che decretare l'ordinamento di una condizione normale ed eseguire quanto è prescritto dal Codice di commercio: l'istituirli poi nell'una o nell'altra città è lasciato al libero arbitrio del Governo.

Il Codice di commercio dice: « Il numero dei tribunali di commercio e le città le quali sono suscettibili di avere una grande estensione di commercio e d'industria... sono determinate con speciale sovrana provvisione. »

Spetta dunque alla determinazione del Governo lo stabilire quale abbia ad essere la città che debba avere un tribunale commerciale. La giurisdizione non è cangiata per niente; non è che trasportato il tribunale da un sito all'altro. Ed è bene che questa facoltà l'abbia il Governo, perchè vi può essere un capoluogo dove non vi sia estensione di commercio, ove non si consumino i principali atti commerciali, solo motivo per cui è necessaria l'istituzione di un tribunale commerciale.

Ora il Governo chiede questa facoltà solo perchè si sono modificati i tribunali commerciali, si è tolto il consultore legale, si è tolto il giudice di settimana; se non si fosse fatta questa modificazione nella legge del 19 marzo 1855, il Governo, appoggiato all'articolo 58 del Codice di commercio, potrebbe stabilire il tribunale a Porto Maurizio senza riferirsene alla Camera, e ciò a norma delle facoltà che dallo stesso Codice gli sono accordate. Ma questo non toglie che il Governo debba sempre preferire quella città che presenta maggior interesse pel commercio.

La Commissione poi, avendo riconosciuto la necessità di stabilire un tribunale di commercio in Sassari ed in Cagliari, non può ricusare di aggiungere a queste due città quella di Porto Maurizio, dacchè l'onorevole Airenti si è fatto a leggere la promessa formale fatta a questa città sin dal 1849, e dacchè il signor ministro di grazia e giustizia asserisce di avere già raccolti molti documenti che provano essere giusta la fatta domanda. Così, essendo giusta la domanda, la Commissione avrebbe prima d'ora accettata la proposta, e dichiaro a nome della medesima che questa non ha difficoltà a che, dopo le parole *Cagliari e Sassari*, si aggiunga *Porto Maurizio*.

MICHELINI G. B. Io non ho chiesto di parlare nè per appoggiare, nè per combattere la proposizione di istituire un tribunale di commercio a Porto Maurizio, ma unicamente per manifestare un mio dubbio e chiamare sopra di esso l'attenzione della Camera, perchè mi sembra la cosa essere molto grave.

Non ignoro i dissapori esistenti tra le due vicine città di Porto Maurizio ed Oneglia, dei quali ci ha tracciata la storia dolorosa l'onorevole deputato di Casteggio. Deplorevoli sono veramente queste gare, queste antipatie municipali che possono essere di ostacolo all'italiano risorgimento, il quale non potrà conseguirsi che mercè la concordia fra tutti gl'Italiani. Il nostro Parlamento deve nella cerchia delle sue attribuzioni nulla risparmiare per assopire gli odii e far regnare l'armonia. Ora io temo che, creando un tribunale di commercio a Porto Maurizio, si accrescano i dissapori tra questa città e quella di Oneglia. Diffatti presentemente la giustizia commerciale è esercitata dal tribunale provinciale, composto di giudici inamovibili ed estranei al paese. Illimitata perciò deve essere la fiducia dei giustiziabili tutti nell'imparzialità di quel tribunale. Ma, ove si istituisse a Porto Maurizio un tribunale di commercio, composto non già di giudici inamovibili ed estranei al paese, ma di negozianti, la maggior parte dei quali apparterrebbe naturalmente alla città di Porto Maurizio, non è forse da temere che meritamente od immeritamente i negozianti di Oneglia ne sospettassero la parzialità?

Ecco il timore assai grave che ho creduto debito mio di manifestare alla Camera. Questo timore, ove non venga dalla successiva discussione dileguato, ed altre ragioni addotte da coloro che oppugnano l'istituzione di un tribunale commerciale a Porto Maurizio mi persuadono a votare contro di essa.

GIOVANOLA. Chiedo la parola per proporre un ordine del giorno.

Le osservazioni esposte in senso contrario dagli onorevoli preopinanti mi hanno fatto persuaso che sarebbe pericoloso il decidere improvvisamente la quistione dello stabilimento di un tribunale di commercio a Porto Maurizio, e per altra parte l'articolo 2 già votato potrebbe dar luogo a qualche difficoltà relativamente appunto a quelle città le quali non essendo capoluoghi di provincia possono giustamente pretendere di avere un tribunale di commercio.

Io quindi per troncare le difficoltà propongo quest'ordine del giorno:

« La Camera, invitando il signor ministro guardasigilli a presentare in questa stessa Sessione una legge speciale per l'istituzione dei tribunali di commercio in quelle città che, senza essere capoluogo di provincia, sono centri di un ragguardevole commercio, passa all'ordine del giorno. »

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io non posso accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Giovanola, perchè il medesimo mi invita a presentare una legge su di una materia a cui già provvide la Camera con l'aggiunta votata, mercè cui si autorizzò il Governo ad istituire dei tribunali di commercio laddove, previo avviso del Consiglio provinciale, possa esserne riconosciuto il bisogno. Quanto

alla sede del tribunale si è già osservato che il determinarla dipende dal Governo, il quale nello stabilirla avrà riguardo alle circostanze particolari. Conseguentemente io credo che con altra legge non si potrebbe far più di quanto ha già fatto la Camera votando l'aggiunta all'articolo unico proposto dal Ministero.

E, giacchè ho la parola, darò alcune spiegazioni che potranno tranquillare coloro che temono si accrescano, votando l'aggiunta proposta in favore di Porto Maurizio, i dissidi tra questa città e quella di Oneglia e si faccia a quest'ultima un'ingiustizia.

A me sono noti pur troppo gli antichi e lunghi dissidi tra queste due città, entrambe popolose, floride ed aventi una lodevole attività commerciale. Questi dissidi derivano da che Oneglia era anticamente città capoluogo della provincia, e sotto il regime francese il capoluogo fu trasportato a Porto-Maurizio, come città più popolata e che aveva forse in allora maggiore importanza. Succeduta la riunione del ducato di Genova al Piemonte, quest'ultima fu spogliata della prerogativa di capoluogo, e questa venne di nuovo trasferita ad Oneglia. Indi le gare, i continui richiami e le discussioni se si dovesse o no il capoluogo di provincia trasferire altra volta nella città di Porto Maurizio.

Entrambe pretendono di avere un maggior diritto ad essere capoluogo di quella provincia; il Consiglio provinciale ed il Consiglio divisionale cercarono già varie volte di comporre questi dissidi, ora proponendo la costruzione di un porto comune alle due città, ora consigliando la divisione degli uffizi stabiliti nel capoluogo.

Io credo pertanto che quando si stabilisca il tribunale di commercio nella città di Porto Maurizio, lungi che ciò possa aumentare i dissidi tra le due città, riesca forse a conciliarle ed a far cessare le rivalità tra le medesime.

Rimarrà Oneglia capoluogo della provincia, rimarrà Oneglia il centro amministrativo colla giurisdizione ordinaria, ma a Porto Maurizio, che merita pure qualche riguardo ed ha un commercio, se non maggiore, almeno uguale ad Oneglia, rimarrà anche qualche cosa, avendo il tribunale di commercio.

È per questi motivi che io ho accettato di buon grado la proposta che venne fatta di aggiungere fin d'ora la città di Porto Maurizio alle altre due che sono indicate nella legge. Io quindi persisto nella mia adesione, e posso assicurare gli onorevoli preopinanti che con ciò la Camera farà non solo atto di giustizia, ma anche di buona politica, perchè estinguerà forse le dissidenze e le rivalità fra quelle due città.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare per un fatto personale.

VALERIO. L'onorevole deputato di Borgo San Dalmazzo mi ha fatto rimprovero quasichè io, proponendo di contemplare in questo progetto di legge la città di Porto Maurizio, andassi ad eccitare le rivalità che esistono tra le città di Porto Maurizio e di Oneglia. Io ho per fermo all'incontro, come già diceva l'onorevole guardasigilli, che, facendo quest'atto, non si susciteranno altrimenti, ma si attutiranno le differenze esistenti, e confido che gli Onegliesi stessi vi applaudiranno. Si conservano appunto le rivalità concedendo tutto all'una parte e tutto negando alla seconda, ed ora la condizione delle cose in quei paesi è questa: Oneglia e Porto Mauzizio stanno appena ad un quarto d'ora di distanza, hanno eguali ricchezze, eguale popolazione, eguale commercio. Ebbene, da una parte voi avete tribunali, intendenza, provveditore, collegio nazionale, penitenziario, tutti quanti insomma gli uffici governativi; dall'altra parte non avete niente. Ora io domando se sia un valido mezzo di spegnere le rivalità il conservare uno stato di cose talmente anormale.

Io ripeto un fatto che non è stato posto in dubbio da alcuno, ed è che la condizione di Porto Maurizio è tale per cui i suoi armatori, che sono tra i più cospicui e più abili della nostra Liguria, sono indotti a far veleggiare una gran parte delle loro navi sotto bandiera francese.

Chiedo adunque che questo stato di cose sia modificato, affinchè cessi un fatto che non onora il nostro Governo costituzionale. Egli è tempo che colle leggi commerciali che noi abbiamo generali, anche le leggi speciali si ordinino in modo per cui le navi liguri tutte portino veleggiando arditamente ed orgogliosamente la bellissima nostra bandiera tricolore.

PRESIDENTE. Il deputato Botta ha facoltà di parlare sulla proposta Giovanola.

BOTTA. Io prego la Camera di permettermi ancora di fare una breve osservazione sulla proposta creazione di un tribunale di commercio in Porto Maurizio.

Sulla proposta dell'onorevole Giovanola concorro nell'osservazione del signor ministro, che, cioè, sia in urto con quanto la Camera ha deciso coll'articolo 2 di questa legge.

In quanto allo stabilimento di un tribunale di commercio in Porto Maurizio, io protesto di nuovo che non ho alcuna opposizione a fare a questo riguardo; solo debbo mettere sotto gli occhi della Camera che da tale disposizione nascerebbero molti e gravi inconvenienti, qualora non si dessero provvedimenti transitorii.

Come volete che si faccia, per esempio, per le cause assegnate a sentenza e distribuite al tribunale provinciale di Oneglia? Come andranno di per sè, per così dire, a Porto Maurizio per essere decise; con quali mezzi i litiganti troveranno modo per ottenere compimento di giustizia?

Il Governo ha distaccate dal Senato di Piemonte le divisioni di Alessandria e di Novara creando il Senato di Casale, e le ha distaccate nel modo il più brusco immaginabile; ma poi si è trovato nella necessità di dare dei provvedimenti transitorii che nemmeno bastarono ad impedire gravi inconvenienti e spese agl'interessati.

Osservo poi che questa improvvisata istituzione di un tribunale di commercio a Porto Maurizio sarebbe una vera sorpresa che si farebbe alla provincia, al suo capoluogo, senza sentirla.

Cosa dirà Oneglia, cosa direbbe ciascun di voi, o signori, e cosa dovrei dir io stesso, se si togliesse, in nostra assenza, all'improvviso e così d'un tratto, il tribunale a Pallanza o ad altro capoluogo, senza sentire nè la provincia nè il suo Consiglio provinciale nè i suoi rappresentanti in quest'Assemblea, senza preavviso? Fate che si sappia la minaccia di questo provvedimento, fate che sia posto all'ordine del giorno, date tempo agl'interessati di farsi sentire, di sottoporvi le loro osservazioni, e poi provvedete.

Io non avrò alcuna difficoltà a votare per l'istituzione di questo tribunale a Porto Maurizio, se le osservazioni della città e Consiglio provinciale di Oneglia non mi condurranno a contraria sentenza; ma intanto credo che non si possa assolutamente, con improvvisato colpo di penna, trasportare un tribunale da un luogo ad un altro. Lo ripeto: finchè si tratta di dividere nello stesso capoluogo di provincia la giurisdizione commerciale dalla civile, non ci vedo inconvenienti, non ne temo alcuna commozione; ma togliere gran parte della sua giurisdizione ad un tribunale per conferirla ad altro tribunale di nuova creazione, in altro luogo, credetelo, o signori, ciò non può a meno di trarre seco gravi e pericolose conseguenze.

Quindi io prego la Camera a sospendere ogni provvedimento in sino a che non siano legalmente diffidati gl'interessati.

MAZZA P. Alle osservazioni fatte dagli onorevoli deputati i quali sostennero l'istituzione di un tribunale di commercio nella città di Porto Maurizio avrò poche parole da aggiungere.

Mi sono maravigliato che alcuni degli onorevoli preopinanti abbiano detto come, ammettendosi questa proposta, si veniva a improvvisare in certo modo l'istituzione di questo tribunale.

Poco fa infatti venne letto un foglio dei rendiconti della *Gazzetta Piemontese*, nel quale si conteneva la formale promessa fatta dal Governo nel 1849 che si sarebbero contemporaneamente istituiti tribunali commerciali a Sassari, a Cagliari ed a Porto Maurizio. Ora questa legge che ci si presenta è appunto quella che deve adempiere questa formale promessa, quest'obbligo preciso incontrato dal Governo. È evidente così che la quistione non è punto improvvisata, e che, ammettendo la fatta istanza, il Governo non fa che compiere lo stretto suo debito.

Gli onorevoli Ara, Michelini e Botta dicevano come poco rilevasse il soprassedere per ora all'istituzione del tribunale di cui si tratta, e che l'articolo secondo dava facoltà al Ministero, quando avesse meglio chiarita la quistione, di istituirlo a Porto Maurizio. Ma la quistione, io rispondo, fu compiutamente studiata; nel 1849 infatti venne fatta in Parlamento la promessa di cui discorsi; oggi stesso l'attuale ministro ha dichiarato che aveva esaminata la cosa e risoltala nel senso che noi difendiamo. Che altro si richiede adunque perchè sia adottata la domanda d'istituzione di questo tribunale? Da una parte il Governo si è obbligato egli stesso a una tale istituzione; dall'altra ha dichiarato che la quistione è compiutamente studiata; dunque più altro non occorre per deliberare. Ogni ulterior dilazione sarebbe superflua e per conseguenza ingiusta verso Porto Maurizio.

Mi si replica: l'articolo 2 fa facoltà ai Consigli provinciali di domandare l'istituzione di cui parlo; ora se il Consiglio della provincia di Oneglia domanderà lo stabilimento di questo tribunale, noi lo accorderemo. Ma da un'altra parte si è pure affermata (e credo non siasi contestato da nessuno) che sarà molto difficile in effetto l'ottenere l'unanimità e anche la maggioranza del Consiglio provinciale di Oneglia per presentare la domanda di cui si tratta.

Ciò posto, mi pare che le più valide ragioni concorrano per farci ammettere fin d'ora l'istituzione di questo tribunale. La causa fu compiutamente studiata, testimonio lo stesso ministro che poc'anzi lo ha esplicitamente dichiarato; in pari tempo giustizia richiede che, fatta una promessa, il Governo l'adempia.

Non è dunque vero che questa quistione siasi improvvisata, essa è anzi più che matura. Una dilazione poi nuocerebbe per le ragioni che ho detto. Conseguentemente io voterò fin d'oggi per la istituzione del tribunale commerciale a Porto Maurizio.

PRESIDENTE. Il deputato Ara ha la parola.

ARA. L'onorevole mio amico Mazza ebbe ad osservare fargli sorpresa come alcuni deputati abbiano creduto di notare che era nuova questa istanza, che non era abbastanza palese, e che per ciò gli Onegliesi avrebbero potuto fare i loro reclami, mentre, egli dice, risulta dalla gazzetta ufficiale che sino dal 1849 il Ministero ne aveva fatta espressa promessa.

Io mi permetto di osservare all'onorevole mio amico Mazza che, appunto perchè sin dal 1849 il Ministero aveva creduto di fare una promessa a favore di Porto Maurizio, e quindi nella presentazione di questa legge non aveva rinnovata l'istanza perchè si instituisse in quella città questo tribunale commerciale, nell'animo di alcuni deputati ha potuto sorgere l'idea che gravi considerazioni abbiano indotto il Ministero a non mantenere la promessa fatta da uno dei suoi predecessori nel 1849.

Come vede l'onorevole mio amico Mazza, la sua argomentazione, invece di essere favorevole alla sua tesi, mi pare ad essa assolutamente contraria; infatti, se realmente al ministro fosse risultato quanto ha detto teste l'onorevole Valerio, io non so comprendere come egli non avrebbe in questa legge proposta la nuova istituzione in Porto Maurizio.

Ho pure sentito dall'onorevole Michelini far cenno di una circostanza assai grave, ed è l'esistenza tra Oneglia e Porto Maurizio, non dirò di animosità, ma di quella opposizione di interessi che spesso vi è tra due paesi vicini. Ora il tribunale provinciale non essendo interessato nè per l'una nè per l'altra città, pronunzia sempre, anche in materia commerciale, giudicati del tutto imparziali. Lo stesso farebbe certamente anche un tribunale di commercio stabilito in Porto Maurizio; ma, non potendo a meno questo di essere composto di membri ivi domiciliati, forse le sue sentenze non sarebbero considerate dagli Onegliesi del tutto disinteressate, e questa idea potrebbe perturbare gravemente gl'interessi di una città, la quale non ha potuto far sentire la sua opinione al riguardo. Non dico questo per fare allusione di sorta, perchè non conosco i due paesi, ma solamente per provare che prima di dichiarare se si debba o no stabilire questo tribunale, il Parlamento deve almeno esaminare tutti i dati da cui devono muovere le sue provvidenze.

Il ministro dice conoscere questi dati, e assicura la Camera che certamente questo stabilimento non porterà inconvenienti: ma io credo che non basta questa semplice dichiarazione del signor ministro, nè posso deferirgli, come pur sempre gli deferisco nelle circostanze essenziali; è necessario che ciascun deputato si formi un criterio certo per istabilire una nuova sede di un tribunale, quando non si parte da un voto di un Consiglio provinciale.

E qui rispondo all'onorevole relatore mio amico Capriolo che entra bensì nelle attribuzioni del ministro di designare le sedi dei tribunali, ma la legge vuole appunto che il Parlamento approvi queste sedi, acciocchè ciascun deputato possa formarsi un criterio giusto nel dare il suo voto: ora qui non abbiamo altri dati se non quelli desunti dalle parole dell'onorevole Valerio e del signor ministro; quando invece, se la proposta di stabilir questa sede in Porto Maurizio fosse stata inscrita nel progetto, vi sarebbe stato campo agli Onegliesi di inviar petizioni alla Camera e di esporre le loro ragioni.

Per conseguenza, trattandosi di una cosa importantissima, ed essendosi già votati gli articoli primo e secondo della legge, credo sia il caso di adottare la quistione pregiudiziale che io propongo.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Benchè mi rincresca prolungare questa discussione, non posso a meno di rispondere poche parole alle osservazioni fatte dall'onorevole Ara. In primo luogo debbo dichiarare che se io non proposi che fosse autorizzato il Governo a stabilire un tribunale di commercio eziandio nella città di Porto Maurizio, non fu già perchè mi risultasse di qualche difficoltà, ma, lo dico schiettamente, non l'ho compresa in questa legge, perchè io non aveva l'onore di occupare il posto che ho attualmente nel 1849, e non mi constava delle promesse che erano state fatte, come non mi risultava che detta città insistesse ancora nella sua domanda; in una parola, io non ho fatto tale

proposta (valgami questa scusa) perchè non ci ho pensato.

Quanto poi all'altra osservazione dell'onorevole Ara, che trovo assai più grave, cioè che i giudici, i quali dovrebbero comporre il tribunale di commercio, essendo tolti nella città di Porto Maurizio, forse, stante la rivalità che vi fu finora tra le due città, possano sembrare meno accetti al commercio della città di Oneglia, io ho l'onore di dichiarare alla Camera che queste due città, come lo accennava poc'anzi l'onorevole Valerio, sono così poco distanti l'una dall'altra che il Governo, nel procedere alla nomina dei membri del tribunale di commercio, potrà appunto farsi carico di questa non lieve difficoltà, ed i giudici si nomineranno fra i commercianti più cospicui e dell'una e dell'altra; e, ripeto, ciò sarà un motivo di più per farci sperare che questa istituzione sia per essere un pegno della riconciliazione tra amendue e serva a spegnere le gelosie che esistono fra esse.

GIOVANOLA. Le cose dette dall'onorevole Botta con quell'esperienza forense che lo distingue provano sempre più la convenienza del mio ordine del giorno. Io non lo ritengo inutile, poichè il signor ministro, combattendolo, ha dato la miglior prova della necessità di una legge speciale che autorizzi il Governo ad istituire un tribunale di commercio nella città di Porto Maurizio. Infatti egli stesso è d'avviso che nell'articolo primo si debba aggiungere il nome di Porto Maurizio a quelli di Cagliari e di Sassari; il che sarebbe affatto ozioso, se la volontà d'istituirlo fosse stabilita nell'articolo secondo.

Questo, a mio avviso, non provvede sufficientemente a quei casi speciali per cui presentasi la convenienza di stabilire un tribunale di commercio in altre città che non siano capoluoghi di divisione, e per le quali è presumibile che i Consigli provinciali non sieno per dare un voto favorevole. Può eziandio darsi il caso che nella medesima provincia vi sieno due centri commerciali, ed invece d'un tribunale di commercio convenga stabilirne due. È dunque necessario che la legge medesima determini la circoscrizione di questi tribunali e prescriva le altre norme transitorie accennate dal mio amico Botta.

Farò poi osservare nell'interesse di Porto Maurizio che la mia proposta non porterebbe che un ritardo di pochi giorni, giacchè essendo, come suppongo, fondata la sua domanda, non è a dubitarsi che verrebbe quanto prima soddisfatta; e che in definitiva Porto Maurizio avrebbe il suo tribunale di commercio anche prima delle altre città contemplate nell'articolo secondo, per le quali si richiede preventiva deliberazione dei Consigli provinciali.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Non posso lasciar passare senza replica l'osservazione dell'onorevole Giovanola.

La prima volta che ho preso la parola ho dichiarato che io credeva sufficiente l'aggiunta proposta dalla Commissione per autorizzare il Governo ad assecondare le istanze della città di Porto Maurizio; ho poi acconsentito che si facesse l'aggiunta del nome di questa città dopo quelli di Cagliari e di Sassari, perchè ho inteso, e credo che si dicesse il vero, che difficilmente il Consiglio provinciale di quella provincia potrebbe mettersi d'accordo; ho pensato inoltre che, quando il Governo dovesse decidere se la sede di quel tribunale di commercio debba essere in una città piuttosto che in un'altra, si troverebbe in difficoltà tali che io preferisco sia addirittura troncata la quistione dal Parlamento.

Ecco il perchè io aderiva alla proposta che fu fatta, che fin d'ora la Camera dichiari che sarà stabilito un tribunale di commercio nella città di Porto Maurizio, non perchè ciò sia legalmente necessario, ma perchè credo che sia prudente e conveniente.

ROBECCHI. È un momento che abbiamo votato l'articolo 2 il quale dice: « Sotto l'osservanza delle stesse norme è autorizzato il Governo ad istituire altri tribunali in altre città ove ne facciano domanda, per mezzo dei *loro Consigli, le rispettive provincie,* » e si viene subito a domandare che sia aggiunto alle città di Cagliari e Sassari quella di Porto Maurizio per darle un tribunale di commercio.

Ma il Consiglio di quella provincia ha domandato questo tribunale di commercio, come l'hanno domandato i Consigli delle provincie di Cagliari e Sassari, siccome consta dalla relazione del signor ministro?

Pare consti che il Consiglio della provincia da cui dipende Porto Maurizio non abbia emesso il suo voto in proposito, e che quindi sia da aspettarsi, dopo la votazione dell'articolo 2, che il detto Consiglio si pronunci.

L'articolo 3 della legge 19 maggio 1855 dice: « Le spese dei locali che occuperanno i tribunali di commercio istituiti in Torino e Nizza saranno a carico delle rispettive provincie. » Lo saranno anche quelle delle altre città; ed in tal caso non si dovranno consultare le provincie per vedere se credano di dover sottostare a questa spesa? Voi lo avete già detto votando, come avete fatto, l'articolo 2 del progetto. Or come mai stabilire un tribunale di commercio in Porto Maurizio, senza aver prima sentito il voto del Consiglio provinciale d'Oneglia?

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Le osservazioni fatte dall'onorevole Robecchi non mancano di una certa gravità, ma egli le avrebbe forse risparmiate se fosse stato alla Camera quando si votarono e l'articolo unico del Governo e l'aggiunta proposta dalla Commissione. Io ho veduto che la Commissione proponeva per emendamento che il Parlamento decretasse fin d'ora l'istituzione di due tribunali a Cagliari ed a Sassari, mentrechè il Governo chiedeva solo l'autorizzazione di stabilirne, autorizzazione della quale certamente esso non si sarebbe valso che consultando i Consigli provinciali, laddove essi non si fossero ancora dichiarati. Io era precisamente nell'intenzione di chiedere alla Commissione se essa aveva creduto che questo preavviso dei Consigli provinciali sia bensì necessario, allorquando è il Governo che istituisce i tribunali di commercio, ma che non sia poi necessario quando l'istituzione del tribunale è fatta dal legislatore. Io credo che è in questo senso che vuol essere spiegata la proposta della Commissione, la quale diversamente conterrebbe una contraddizione. Ora, ritenute queste spiegazioni, è fatta la risposta all'onorevole Robecchi. D'ora in poi, quando i tribunali di commercio saranno stabiliti dal Governo, questo non potrà stabilirli che sentiti prima d'ogni cosa i Consigli provinciali; ma quando il Parlamento, nella pienezza del suo potere, riconosce la necessità di stabilirne uno con una legge, non ha bisogno di preavviso: quindi, nel modo stesso che la Camera ha già votato l'istituzione del tribunale di commercio nella città di Sassari, benchè non vi sia per esso veruna domanda del Consiglio provinciale, io non vedrei conveniente che per instituire il tribunale di commercio nella città di Porto Maurizio, si avesse prima di ogni cosa a sentire il parere preliminare del Consiglio provinciale.

Io credo quindi che, dovendo stare a ciò che si è votato, si possa passar oltre all'osservazione dell'onorevole Robecchi, la quale, se non vi fosse stata la spiegazione testè data, riconosco anche io avrebbe un assai grave peso.

PRESIDENTE. Pongo a partito la risoluzione sospensiva proposta dal deputato Giovanola, così concepita:

« La Camera, invitando il signor ministro guardasigilli a presentare in questa stessa Sessione una legge speciale per l'istituzione di tribunali di commercio in quelle città che,

senza essere capoluoghi di provincia, sono centri di un ragguardevole commercio, passa all'ordine del giorno. »

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'emendamento ossia l'aggiunta proposta relativamente alla città di Porto Maurizio, cioè che si aggiunga al progetto di legge, dopo le parole dell'articolo 1 *di Cagliari e di Sassari*, le parole *e di Porto Maurizio.*

(Dopo prova e controprova è adottato.)

Si procede allo squittinio segreto sul complesso.

Risultamento della votazione:

Votanti 115
Maggioranza 58
Voti favorevoli 87
Voti contrari 28

(La Camera approva.)

PROGETTO DI LEGGE PEL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI AL CLERO DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. Il signor ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge portante autorizzazione di un nuovo prestito del Governo alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici pel 1857 nell'isola di Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 927.)

Dovetti ritardare la presentazione di questo progetto di legge onde procacciarmi gli elementi necessari per dimostrarne la necessità. Siccome poi questo pagamento deve essere fatto al primo giorno del prossimo mese d'aprile, così io supplico la Camera di volerlo esaminare al più presto.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Prima di porre in discussione il progetto di legge sull'abolizione della tassa degli interessi convenzionali che è all'ordine del giorno, farò presente alla Camera che nell'attuale Sessione non si fece ancora alcuna relazione di petizioni. Per parte della Commissione delle petizioni si sarebbe fatto osservare che essa, essendosi attivamente occupata dell'esame delle petizioni, si troverebbe in grado di riferire su tutte quelle che erano in ritardo e sopra una gran parte di quelle che vennero presentate posteriormente, in guisa che, ove la Camera udisse le relazioni dell'attuale Commissione, non rimarebbero più a riferirsi che poche petizioni, le quali sono giunte alla Camera durante l'attuale Sessione.

Ora domanderò alla Camera se, in seguito alla discussione e votazione del progetto di legge relativo all'abolizione della tassa degl'interessi convenzionali, non intenda di determinare che si debba fissare un giorno nel quale si senta la relazione delle petizioni.

CHENAL. Quand il s'agit d'une loi aussi importante que celle des intérêts, il me semble que l'on devrait nous donner le temps de l'étudier. C'est une loi qui peut troubler toutes les conditions de l'économie politique, qui peut amener un désordre irréparable dans l'Etat. Je demande donc qu'on nous présente une autre loi, et qu'on nous donne le temps de mieux l'approfondir.

La loi qui est à l'ordre du jour n'est pas une question secondaire; elle est d'une importance trop majeure pour qu'on ne fasse pas droit à une demande aussi légitime.

PRESIDENTE. Farò notare alla Camera che la relazione della Commissione per la legge sulla tassa degl'interessi è stata presentata il 25 dello scorso mese di febbraio, ed era stata posta, in seguito della deliberazione della Camera, all'ordine del giorno di sabato; è perciò che io ho chiamato la discussione di questa legge.

Giova inoltre osservare che questa legge si presenta ora per la seconda volta alla Camera, e che essa è regolarmente inscritta all'ordine del giorno d'oggi; detto questo, starò agli ordini della Camera nel caso che essa prenda una diversa deliberazione. Il deputato Chenal ha fatto una mozione; su questa mozione la Camera delibererà.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* L'onorevole presidente mi ha prevenuto nell'osservazione che io voleva fare alla Camera. Io non contesto che le quistioni che sorgono dal progetto di legge, che è nuovamente sottoposto alle deliberazioni della Camera, sieno questioni gravi; ma le medesime sono già state discusse da valentissimi oratori ed in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e credo che sarà difficile che si possano aggiungere osservazioni che non siano state già intese od almeno previste nella discussione che ha avuto luogo altra volta. Questa legge è all'ordine del giorno da sabato; non ve ne sarebbero altre: epperciò mi pare non sia conveniente di rimandarla.

Quindi io insisto perchè sia aperta la discussione sulla medesima.

CAVOUR G., *relatore.* Alle ragioni esposte dal signor ministro ne aggiungerò altre di qualche premura. È prossimo il tempo in cui il commercio di Torino apparecchia i fondi per la compra delle gallette per il commercio delle sete; ed è un gran desiderio nel commercio di Torino che la quistione, in un senso o nell'altro, sia sciolta presto e prima che si possano fare incette. Si tratta di 50 o 60 milioni che si devono apparecchiare per comprare su tutta l'estensione dello Stato questo prezioso genere, il quale sembra che in questo anno voglia avere un prezzo molto elevato; perciò non mi sembra che sia il caso di rimandare questa quistione.

Osservo poi che oggi, essendosi alcuni oratori iscritti nella discussione generale, non usciremo da questa; e noto per ultimo che questa è materia che forma già da lunga pezza l'oggetto della preoccupazione del paese.

Per tutte queste ragioni credo che non sia il caso d'indugiare maggiormente.

PRESIDENTE. Il deputato De Viry ha la parola.

DE VIRY. J'appuie la proposition de l'honorable député Chenal. Quoique j'aie déjà traité assez longuement cette question, j'avoue franchement que lorsque, il y a trois jours, je crois, à peine, on m'a remis le rapport de la Commission, j'ai trouvé une loi bien différente de celle qui a été si vivement discutée l'année dernière. La question se présente sous une nouvelle face. Nous sommes obligés, en conséquence, de l'étudier de nouveau pour nous faire une opinion sur la proposition telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui.

En effet, le projet du Ministère de l'année dernière proposait la liberté illimitée, tandis que la Commission mettait une certaine limite à cette liberté. A cette époque, lorsque je demandais au Ministère lequel des deux projets on discuterait, on m'a répondu que ce serait celui de la Commission, et que

les propositions du Ministère arriveraient comme amendements.

Ainsi vous voyez donc qu'on ne discuta pas alors une loi qui permettait la liberté illimitée de l'intérêt. Au reste, les arguments qui ont été développés à cette époque pourront être sans doute présentés encore dans la nouvelle discussion qui commencera bientôt; mais ils le seront peut-être avec plus d'étendue et d'érudition que dans la précédente discussion.

Nous sommes arrivés vers la fin de la séance et je crois que le seul orateur qui parlera aura peut-être à peine le temps de finir son discours. Il me semble que la question est assez importante pour qu'on puisse la renvoyer à demain, parce qu'il ne conviendra pas d'interrompre un discours déjà commencé.

CHENAL. Non à demain, à huit jours.

DE VIRY. A quelques jours, si l'on veut, je ne demande pas mieux; car j'ai été malade ces jours-ci, et je n'ai pas même pu lire le rapport en entier, et comme je compte prendre la parole, je serais bien aise, pour ma part, qu'on renvoyât à trois ou quatre jours la discussion de cette loi.

Je crois la question d'une importance immense pour le pays. Cette loi va porter un bouleversement général dans les transactions. C'est une des lois les plus graves que nous puissions discuter ; du principe que nous allons admettre peuvent dériver des conséquences qni nécessiteront de grands changements, soit quant au système hypothécaire, soit quant au crédit foncier.

Je crois donc qu'il est convenable de remettre à quelques jours cette discussion. Il y a des pétitions dont le rapport est préparé et des lois de moindre importance que nous pourrions discuter dans l'intervalle. De cette manière je crois que le pays ne s'en trouvera que mieux, et nous-mêmes nous pourrons donner un vote plus consciencieux, ayant étudié plus profondément la matière.

Par ces raisons j'appuie la proposition d'ajournement.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

CAVOUR G., *relatore*. Ho domandato la parola per rettificare un fatto erroneamente esposto dall'onorevole preopinante.

Non è esatto il dire che l'anno scorso la Commissione aveva proposto di limitare l'interesse al dieci per cento; essa aveva chiesto che si potesse far luogo all'azione di rivocazione di contratto per causa di lesione: uno degli estremi era che oltrepassare il dieci per cento; però questo non bastava, ma era necessario il concorso di altri estremi. Siffatto sistema, essendo stato respinto, la Commissione non lo ha riprodotto; ma essa, come quella dell'anno scorso, ha ammesso il principio di libertà, e in genere si può dire che il progetto sostanzialmente non varia da quello dell'anno scorso, salvo in certe disposizioni per cautelare la transizione da un sistema di restrizione a quello di libertà.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Con tanti progetti che vennero presentati e che attendono la discussione della Camera, io non comprendo come non si voglia tosto discutere quello relativo all'abolizione della tassa degl'interessi convenzionali; evidentemente, più si tarda a mettere in discussione un progetto, tanto minore sarà il numero di quelli che verranno approvati.

Se poi vi è un progetto che non abbia più bisogno di maggior tempo per essere discusso, è certamente questo, che fu già lungamente dibattuto l'anno scorso e in questa e nell'altra Camera.

L'onorevole De Viry diceva che si era discusso un altro progetto. Io domando scusa : si è agitata la questione se si dovesse o no togliere la limitazione dell'usura ; certamente in quell'occasione altri volevano la libertà assoluta, altri la libertà limitata; ma intanto vennero in campo e furono ventilate tutte le quistioni che a questa materia sono relative ; ed io non credo che ora possa presentarsene una nuova, che non sia già stata trattata l'anno scorso.

Prego quindi la Camera a voler passare immediatamente alla discussione di questo progetto, perchè, se non si comincia a dar passo a quelli per cui le relazioni sono già pronte, certo si finirà la Sessione senza poter mandare a compimento quegli altri che il paese ansiosamente attende.

DE VIRY. D'après les paroles elles-mêmes de l'honorable rapporteur de la Commission, il résulte (et à cet égard il n'y a aucun doute) qu'il y a une très-grande différence entre le dernier projet de loi qui a été rejeté dans la dernière Session et le projet de loi actuel.

Toutes les dispositions qui avaient été insérées en addition au projet de loi relativement à la limitation du taux de l'intérêt ont été modifiées, et, si je ne me trompe, la plupart des arguments ont porté sur cette limitation. Certainement on a cherché aussi à démontrer le danger de la liberté illimitée ; mais le projet de loi alors en discussion était différent de celui qui nous est présenté aujourd'hui, et, cela n'étant pas douteux, c'est, selon moi, un motif suffisant pour différer.

Le principe exige d'être approfondi, et je crois que, si l'on veut étudier le principe de la liberté illimitée d'intérêts, il y a encore beaucoup de points à éclaircir, beaucoup d'autres à consulter pour que la question soit portée sur son véritable terrain.

Au reste, je fais une proposition, et la Chambre jugera si elle croit devoir ou non proroger de quelques jours cette discussion. Je crois que, lorsqu'il s'agit d'une loi aussi grave que celle-ci, qui, disons-le franchement, tient en suspens le pays (car nous n'avons qu'à jeter les yeux sur les écriteaux affichés dans bien des rues de cette ville, pour voir combien le pays est dans l'attente de l'issue de cette discussion), je crois, dis-je, que lorsqu'il s'agit d'une loi aussi importante, nous ne devons pas donner lieu à entendre dire par le public que nous avons précipité la discussion, sans même avoir eu le temps d'étudier la loi avant de la voter. Quelques jours de retard n'empêcheront pas que la loi ne soit votée, et, je le dis à regret, peut-être favorablement au Ministère.

Ce retard pourra servir au Ministère pour mieux s'assurer du vote de la majorité. Mais au moins l'on ne dira pas qu'on a voulu étouffer la discussion. Il n'est ici question ni de vote de confiance, ni de vote d'où peut dépendre l'existence du Cabinet ; c'est une question de conscience, de conviction et d'appréciation.

Le Ministère ne doit donc pas craindre l'issue de cette loi, et celle de la loi présentée dans la dernière Session prouve bien qu'il n'y attache pas une importance telle qu'il la regarde comme une question de Cabinet ; or, cela étant, pour quel motif veut-il nous forcer à une discussion incomplète? Ainsi, qu'on nous laisse le temps de l'étudier, de l'approfondir, et je crois que tout le monde y gagnera.

Par conséquent je maintiens la proposition qui a été faite par l'honorable député Della Motta.

DELLA MOTTA. L'onorevole De Viry ha già esposto parte delle ragioni che io voleva presentare alla Camera; quindi mi limiterò ad accennare che con questa nuova proposizione in sostanza si domanda alla Camera un voto contrario a quello che ha dato l'anno scorso, in cui ha rigettato questo progetto di legge.

Ciò basta a far vedere l'importanza della discussione, e perciò mi pare essere necessario che si lasci alla Camera il tempo conveniente a studiare una questione difficilissima e piena di complicazioni. Vi sono in questo nuovo progetto alcune parti nuove, degne di molta considerazione; cito ad esempio il correttivo che si riferisce ai debiti ipotecari ed alla possibilità di annullare le more.

Farò inoltre osservare alla Camera che sono appena due mesi che siamo riuniti, ed abbiamo sempre avuto a discutere leggi pesantissime. Prima fu posta all'ordine del giorno la legge relativa all'insegnamento, che era stata, per così dire, per lungo tempo dimenticata e che richiedeva studi molto gravi, molto profondi, e doveva essere considerata sotto aspetti diversi. Venne poi la legge circa le piazze professionali, contenente molte e varie questioni d'interesse pubblico, e relativa ai privati interessi di numerose classi, onde questa proposta richiedeva l'esame di molte statistiche, di dati di fatto, essendo la materia assai intricata. Ora andiamo di botto a discutere un progetto di legge che riguarda principii economici di gravissima importanza, ed anche principii politici, se non nello stretto senso della parola, almeno almeno nel senso che interessa altamente la maggior parte della popolazione. Credo dunque che sia giusta la domanda che si fa di sospendere per qualche giorno la discussione di questo progetto di legge, per vedere almeno quale differenza vi sia tra il medesimo e gli altri progetti in cui fu più volte mutato il progetto primitivo.

Non bisogna dimenticare che su questa identica materia l'anno scorso l'onorevole guardasigilli presentò un progetto di legge, che il Senato lo cambiò sostanzialmente, la Commissione della Camera elettiva lo mutò ancora, ed infine ci fu una grandissima discussione in seno di questa Camera, che finì colla reiezione della legge stessa.

Ecco dunque che, anche solo per mettersi al punto di vedere quali state sieno le viste delle une e delle altre parti, seguendo le diverse fasi della questione, bisogna far ponderati, gravi studi; si disse poi che non vi sono relazioni in pronto per altri progetti di legge, per occupare qualche seduta; io non voglio certo far perdere alla Camera i suoi preziosi giorni, ma osserverò che sono omai due mesi che siamo qui radunati, e non si è fatto ancora alcuna relazione di petizione; io credo che sarebbe cosa di tutta convenienza, se si consacrasse un giorno alla relazione di petizioni o di qualche altra legge che fosse in pronto; e poi dopodomani si potrebbe entrare nella discussione di questa legge circa gl'interessi, senza ritardo notevole.

Io appoggio pertanto la domanda del deputato Chenal, non per trarre in lungo, ma per dare il tempo necessario ai deputati per studiare la questione ed anche per far vedere al paese che non si è precipitato in una materia così grave.

In conclusione, propongo che la Camera metta all'ordine del giorno qualche altra cosa per domani, e specialmente la relazione sulle petizioni che sono in ritardo, e si differisca intanto sino a dopodomani almeno la discussione di questa legge.

PRESIDENTE. Faccio osservare che le altre due relazioni presentate alla Camera, cioè quella sulla legge per modificazioni al Codice penale, e l'altra relativa alle fortificazioni di Alessandria, essendo state distribuite oggi soltanto, non vi sarebbe che la legge riguardante l'abolizione della tassa degli interessi e la relazione di petizioni da porre all'ordine del giorno.

Pongo pertanto ai voti la proposta del deputato Della Motta, che, cioè, venga messa all'ordine del giorno d'oggi e domani la relazione di petizioni e si rimandi a dopodomani la discussione del progetto per abolizione della tassa degl'interessi.

(È approvata.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

(Giuseppe Cerriana — Errore nel sorteggio del numero per la leva.)

PRESIDENTE. Sono dunque messe in discussione le relazioni di petizioni. Il relatore del primo uffizio ha la parola.

ARA, *relatore*. Io dovrei riferire una petizione importante; ma, non essendosi posta all'ordine del giorno la relazione delle petizioni, non ho portato meco le carte.

PRESIDENTE. Se vi sono altri relatori i quali abbiano relazioni di petizioni in pronto, li invito alla ringhiera.

CAVALLINI, *relatore*. Petizione 6236. Nella lista alfabetica per l'estrazione della leva militare che seguiva in San Salvatore nel luglio dell'anno 1853, trovavasi ascritto sotto il n° 18 un certo Giuseppe Maria Cerriana, e sotto il n° 19 altro Cerriana per nome Carlo Felice.

Accadde che le autorità locali invece di chiamare il n° 18, chiamarono il n° 19, ossia il Carlo Felice Cerriana, che, presentatosi all'appello del suo nome, sorteggiò ed estrasse il numero 33.

Riconosciuto l'errore in cui erano incorse, le stesse autorità lo dichiararono immediatamente in pubblica udienza, e sull'istante chiamarono il Cerriana Giuseppe Maria ascritto sotto il n° 18 della lista alfabetica, eccitandolo a sorteggiare pur esso. Questi sul timore che gli si volesse attribuire il n° 33 estratto dal Carlo Felice Cerriana, faceva opposizioni; ma alle assicurazioni del commissario di leva che gli sarebbe stato irrevocabilmente assegnato il numero che avrebbe estratto, s'induceva a sorteggiare, ed estraeva il n° 48, affidandosi così con certezza che non sarebbe stato chiamato sotto le armi.

Male però s'apponeva il Giuseppe Maria Cerriana, avvegnachè nel settembre successivo gli veniva dal Consiglio provinciale di leva d'Alessandria e dal detto commissario assegnato il n° 33 estratto dal Carlo Felice Cerriana, ed a questo invece attribuito il n° 48 estratto da quello.

Il Giuseppe Maria Cerriana lagnavasi tosto di questo scambio; ma alla minaccia d'essere tradotto in carcere fattagli dal commissario di leva, si asteneva dal fare le sue difese, e prestava il servizio militare per il n° 33 estratto dal Cerriana Carlo Felice. Se non che, prima ancora che il Giuseppe Maria Cerriana partisse dalla casa paterna per essere incorporato nell'esercito, il segretario di San Salvatore, per ordine di quell'amministrazione comunale, ricorreva per lui al Ministero della guerra; ma non se ne ottenne provvedimento alcuno per essersi nel ricorso esposta la quistione in modo tutt'affatto opposto al fatto.

Riconosciuta l'erronea esposizione, Teresa Cerriana, madre del Giuseppe Maria Cerriana, all'appoggio di deposizioni or notarili, or giudiziali di due o tre, dal gennaio 1854 al novembre 1856, ricorse per ben tre volte ancora al Ministero della guerra per ottenere la liberazione del figlio dal servizio militare, ma senza alcun risultamento; quando finalmente il 20 novembre prossimo passato le fu risposto, non potersi prendere in considerazione il di lei richiamo, perchè e non fosse fondato in diritto e fosse trascorso il tempo utile dalla legge prescritto per inoltrare le domande per riparazioni di gravame.

Tutte codeste circostanze vengono alla Camera rappresentate dalla Teresa Cerriana, ed in vista delle medesime, ed anche perchè ella sia ora divenuta vedova con numerosa prole, chiede piaccia alla Camera stessa di ordinare il congedo del soldato Giuseppe Maria Cerriana di lei figlio primogenito, che, ormai da tre anni, serve indebitamente lo Stato per altri.

Come ognun vede, due sono le quistioni che si presentano a risolversi: di diritto l'una, di fatto l'altra.

La prima consiste nel conoscere se al Giuseppe Maria Cerriana dovesse applicarsi il numero 48 da lui estratto, che lo avrebbe liberato dal servizio militare, oppure il numero 33 estratto dal Carlo Felice Cerriana al turno sotto il quale avrebbe dovuto essere chiamato il Giuseppe Maria Cerriana.

Si riduce la seconda a vedere se il Giuseppe Maria Cerriana od altri per esso abbiano o no sporto riclamo per ottenere riparazione dal gravame entro il termine stabilito dalle leggi o dai regolamenti.

Per quanto spetta alla prima quistione, giova innanzitutto ripetere che il fatto avvenne nel 1853, e che essa vuole essere perciò definita secondo le norme fissate dalle disposizioni vigenti a quell'epoca, ossia dal regolamento generale per la leva militare del 16 dicembre 1837. Ora all'alinea terzo dell'articolo 120 di quel regolamento sta scritto quanto segue:

« Occorrendo che un iscritto alla chiamata di altro giovane, con cui avesse comuni il nome e cognome od in qualunque modo si presentasse ad estrarre il numero dall'urna, s'intenderà questo numero appartenere non al giovane che lo avrà estratto, ma sì bene a quello che fu chiamato, e che risulta essergli stato apposto accanto al nome sulle liste alfabetiche. »

Questa disposizione pare a primo aspetto contraria all'assunto del Giuseppe Maria Cerriana; ma, se si esamina attentamente, appare riferirsi evidentemente a casi ben diversi da quello del quale si tratta.

L'alinea terzo di detto articolo parla dei casi nei quali sia stato chiamato un iscritto secondo il suo turno, ed invece di lui siasi presentato ad estrarre dall'urna ed abbia estratto altro iscritto, o perchè avesse comuni il nome e cognome o per qualsivoglia altro motivo, e per tali casi ivi si prescrive che il numero appartiene non a chi lo ha estratto, ma a quegli che fu chiamato ed al quale risulta essere stato apposto sulla lista di leva.

A termini di detto alinea si ha riguardo unicamente all'iscritto che fu chiamato, e non si tiene alcun conto del giovane che in luogo e vece di lui siasi per qualunque cagione presentato per estrarre dall'urna, ed abbia effettivamente per esso estratto, come se questi non fosse che un semplice mandatario dell'altro. Tale è la lettera, tale è il significato naturale dell'alinea terzo dell'articolo 120 del regolamento suddetto.

Ma nella fattispecie che vi è proposta, le autorità che dirigevano le operazioni della leva chiamarono non il Giuseppe Maria Cerriana inscritto sotto il n° 18, bensì il Carlo Felice Cerriana iscritto al n° 19, quegli stesso che presentossi e che estrasse il n° 33.

Ciascuno dei due giovani Cerriana estrasse all'appello che fu fatto del loro nome rispettivo, e fu soltanto invertito fra loro il turno tanto della chiamata che dell'estrazione. Il Cerriana Carlo Felice, che avrebbe dovuto essere chiamato ed estrarre sotto il n° 19, fu chiamato ad estrarre ed estrasse al n° 18, e viceversa il Giuseppe Maria Cerriana, che, secondo la lista alfabetica, doveva essere chiamato ed estrarre al n° 18, fu chiamato ad estrarre ed estrasse sotto il n° 19.

Il caso adunque del Giuseppe Maria Cerriana è ben diverso da quelli contemplati nell'alinea terzo dell'articolo 120 dell'antico regolamento. In nessuna parte di questo si parla del caso che vi è proposto, onde è che fa d'uopo conchiudere che il caso del Cerriana è proprio un caso ommesso dall'antica legge. Ma i casi ommessi dalla legge vogliono pure essere definiti. Ai casi ommessi devono essere applicate le norme della ragion naturale ed i principii generali di diritto.

La ragion naturale suggerisce che ciascuno si abbia, che ciascuno corra la sorte del numero che ha estratto. Ripugna al buon senso che uno presente all'operazione della leva, pronto ad estrarre al semplice appello del suo nome, abbia ad addossarsi il numero estratto da un altro alla propria chiamata. I dettami dunque della ragion naturale stanno certamente a favore del Giuseppe Maria Cerriana.

Vediamo ora che insegnino i principii generali di diritto.

È assioma che la legge nuova serve a spiegare e ad interpretare l'antica. Vediamo dunque quali siano le disposizioni della nuova legge ossia del regolamento 31 marzo 1855 sul reclutamento dell'esercito.

Il paragrafo 132 di questo nuovo regolamento dispone nel modo seguente: « che, sempre quando un iscritto si presentasse ad estrarre il numero dall'urna alla chiamata di altro giovane col quale avesse comuni il cognome e nomi o per qualsivoglia altro motivo, si intenderà questo numero appartenere, non al giovane che lo avrà estratto, ma bensì a quegli che fu chiamato, e a cui risulta essere stato apposto sulla lista di leva. »

Questa disposizione, come ognun vede, è identica ed anzi letteralmente trascritta dall'articolo 120 dell'antico regolamento.

Ma a tale disposizione non si limita il nuovo regolamento. Questo al successivo paragrafo 136 aggiunge ancora espressamente: « Gl'inscritti, che personalmente o per mezzo dei loro delegati o sindaci abbiano preso parte all'estrazione, correranno il destino del numero loro assegnato dalla sorte, a nulla montando che per equivoco od errore fossero ammessi ad estrarre sia prima che dopo il turno secondo il quale avrebbero dovuto essere chiamati, salvo però il caso previsto dal paragrafo 132. »

Eccovi in questa nuova disposizione precisamente contemplato il caso in cui versa il Giuseppe Maria Cerriana, ed eccovi stabilito che in caso d'invertimento di turno nella chiamata degl'inscritti, ciascuno segue il destino del numero assegnatogli dalla sorte, salva solo l'eccezione prevista dal paragrafo 132, salvo, cioè, il caso in cui, o per identità di nome e cognome o per qualsivoglia altra causa, un giovane si sia presentato ed abbia estratto all'appello del nome e cognome di un altro, lo che non avvenne in quello su cui vi si riferisce.

Sia adunque che si ricorra ai dettami della ragion naturale, sia che si consultino le disposizioni della nuova legge non può rivocarsi in dubbio che al Giuseppe Maria Cerriana doveva essere assegnato il n° 48 che ha estratto alla sua chiamata e che il n° 33 doveva invece essere applicato al Cerriana Carlo Felice, come già gli attribuiva la sorte.

Venendo ora alla seconda quistione, giova anzitutto far presente che l'articolo 655 dell'antico regolamento 16 dicembre 1837 prescrive che il termine per inoltrare il ricorso per riparazioni di gravame è di mesi tre dal giorno della decisione del Consiglio provinciale di leva e che a tenore dei precedenti articoli 649 e 651 potevano ricorrere le comunità, gli uomini di leva e le loro famiglie, e bastava che il ricorso fosse sottoscritto dal ricorrente o, a di lui nome, dal segretario del comune.

Dall'esposizione che vi fu fatta appare che un ricorso, non tenuto conto di tutti gli altri successivi, fu sporto dal segretario del comune di San Salvatore e per ordine dell'amministrazione comunale, subito dopo la decisione del Consiglio di leva, e la circostanza d'essersi ivi narrato meno esattamente il fatto, pare non dovesse pregiudicare il Cerriana Giuseppe Maria, al quale non era imputabile l'inesattezza, tanto più che all'amministrazione non mancavano i mezzi per constatare con precisione i fatti. Laonde sembrerebbe che il termine di mesi tre non fosse infruttuosamente trascorso per il Giuseppe Maria Cerriana.

In questo stato di cose la vostra Commissione ha creduto non si possa a meno di prendere in considerazione la petizione della quale si tratta. Essa non entra ad indagare la verità dei fatti ed a ponderare il valore dell'attestazione giudiciale che si è pur prodotta per comprovarli, ma vi riferisce appoggiata unicamente all'esposizione che venne fatta dalla petente. Spetterà al Ministero, che solo ne ha i mezzi, di riconoscere se i fatti esposti sieno o no conformi al vero.

Indipendentemente dalle due quistioni che vi furono esposte e sviluppate, vuolsi aggiungere che la petente Teresa Cerriana è ora divenuta vedova con numerosa prole, e che il Giuseppe Maria Cerriana ne è il di lei figlio primogenito. Vuolsi pure ritenere che l'articolo 96 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito stabilisce « che il soldato ascritto all'esercito può, in via di grazia ed in tempo di pace, ottenere dal Re l'assoluto congedo quando, per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'assento, risulti il figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di sedici anni. »

Se il soldato Giuseppe Maria Cerriana abbia un fratello maggiore di sedici anni ed abile al lavoro, non è detto e non risulta dalla petizione. Se però, essendo attualmente il paese in istato di pace, si verificasse anche tale estremo, non vi sarebbe al certo ragione alcuna per denegare, in via di grazia, il congedo a Giuseppe Maria Cerriana. Ond'è che, attese tutte le circostanze che vi furono esposte, la Commissione vi propone l'invio della petizione al signor ministro della guerra, perchè, quando dalle assunte informazioni gli vengano a risultare i fatti nella medesima riferiti, voglia provvedere nel modo che crederà più conveniente alle leggi ed ai regolamenti.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)

CAVALLINI, *relatore.* Petizione 6015. I cinque uscieri presso la Corte di appello di Ciamberì richiamano perchè, in conseguenza del nuovo Codice di procedura civile, i loro proventi scemarono a segno da non fruttare che la somma di lire 579 annue, somma d'assai inferiore a quella prima riscossa e d'altronde insufficiente affatto a provvedere al proprio sostentamento.

La riduzione dei loro proventi deriva da ciò che il Codice di procedura limita l'azione degli uscieri ai soli atti che compionsi nel comune dove siede la Corte d'appello, nel mentre in addietro essi potevano esercitare il proprio uffizio in tutto il distretto della Corte, tanto per gli atti della Corte, come per quelli dei tribunali provinciali e delle giudicature.

La Commissione premette:

Che la condizione degli uscieri, dopo l'attivazione del Codice di procedura civile, si è resa in generale di gran lunga migliore di quello non fosse per lo addietro;

Che la legge non può contemplare tutti i singoli casi speciali nel senso da prescrivere altrettante particolari disposizioni da applicarsi; ed antichissimo è il trito assioma che *quod semel aut bis evenit, praetereunt legumlatores.*

Sul riflesso quindi che, quando pure fossero comprovate tutte le circostanze dai petenti esposte, non vi sarebbe ragione sufficiente nè per modificare la legge in vigore, nè per fare luogo a loro favore ad un trattamento speciale;

Che inoltre i petenti non hanno nemmanco fatto constare d'avere già ricorso al Ministero di grazia e giustizia, e che l'azione della Camera non deve essere ridotta ad una semplice trasmissione al Ministero delle carte che le vengono presentate.

Per questi motivi vi propone di passare su questa petizione all'ordine del giorno.

DEFORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Domando la parola.

Accennerò unicamente alla Camera che realmente questi uscieri sono ricorsi al Ministero facendo le stesse domande che ora espongono alla Camera; ma il Governo non ha creduto di poterle accogliere per le stesse ragioni per cui la Commissione vi propone ora l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione sulla petizione 6015.

(La Camera approva.)

CAVALLINI, *relatore.* Petizione 6076. Marcoli Pietro Andrea, esponendo d'avere più volte ricorso inutilmente al signor ministro della guerra per ottenere od un aumento di pensione od un'accensa di sale e tabacco che allega essergli stata promessa, e per una rendita approssimativa di lire 1400, ricorre alla Camera per ottenere o l'una o l'altro, in vista dei servizi prestati per anni 23 nella qualità di militare e di alcune sue generose azioni in casi di incendio e di escrescenza di fiumi, per le quali non fu ricompensato che con una ben tenue gratificazione.

Per quanto spetta alla domanda per un'accensa del reddito di lire 1400, appena è il caso di accennare che il Ministero, quando pure il volesse, non potrebbe accordarla, perchè, a termini delle disposizioni in vigore, tutte le accense fruttanti una rendita maggiore di lire 500 devono essere esposte ai pubblici incanti.

Rispetto poi all'aumento di pensione, siccome il petente non solo non ha dimostrato, ma neppure ha asserito che quella che gli viene corrisposta sia minore di quella che a termini delle leggi gli sarebbe dovuta, così la Commissione vi propone su entrambe le di lui domande l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6238. Ferrero Giacomo, da Castagnole, inabile, come asserisce, ai più gravi lavori di campagna, narrando che dei suoi quattro figli maschi, l'uno di anni dodici e l'altro di diciassette, il terzo di ventuno e soldato sotto le armi, il quarto di anni ventisette affetto da gotta serena incurabile, e come tale congedato dal militare servizio, il solo ed unico sostegno della famiglia sia il figlio di anni ventuno, attualmente soldato, chiede l'esenzione dal servizio di questo, e la pensione per il primogenito.

La Commissione, ritenuto che nè la legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito dà diritto ad esenzione nel caso esposto dal petente, nè quella del 24 giugno 1850 intorno al collocamento a riposo dei militari accorda la pensione quando la malattia da cui è affetto il soldato avrebbe potuto colpirlo anche quando non si fosse trovato sotto le armi; che inoltre il Ferrero non avrebbe neppure fatto constare d'avere sporto ricorso al Ministero per ottenere quanto ora

chiede alla Camera; per questi motivi essa vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6215. Ventisei abitanti dell'Ossola, lagnandosi per il soverchio ritardo di qualche impiegato del genio civile della divisione di Novara nel dare corso alla pratica per l'arginamento del fiume Toce, invocano l'appoggio della Camera presso il Ministero dei lavori pubblici acciò provvegga per la più pronta attuazione di quell'opera.

L'inarginamento del fiume Toce è per la valle dell'Ossola di una importanza veramente vitale, e la necessità di eseguirlo fu a voti unanimi riconosciuta dal Consiglio provinciale e divisionale, che stanziarono a tale uopo sino dall'anno 1855 una non lieve somma.

La Commissione pertanto non può a meno di proporvi l'invio di questa petizione al signor ministro dei lavori pubblici, perchè, ove gli risultino comprovate le circostanze ivi esposte, dia gli opportuni provvedimenti perchè la pratica della quale si tratta venga nel modo il più sollecito condotta a compimento.

(La Camera approva.)

Petizione n° 6092. Il Consiglio delegato di Oliena si lagna dell'inutilità di un guardaboschi demaniale in quel comune, e chiede d'essere esonerato dal peso di concorrere alla spesa per il medesimo.

La vostra Commissione, ritenuto che il signor ministro dell'interno ha in questa stessa Sessione presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge intorno all'amministrazione forestale, dove si parla appunto dell'istituzione dei guardaboschi, dei loro stipendi e dei corpi morali e delle persone che li dovrebbero corrispondere, così essa vi propone il deposito di questa petizione negli archivi della Camera, perchè, all'epoca in cui verrà in discussione quel progetto di legge, si possa tener conto delle considerazioni in detta petizione esposte.

(La Camera approva.)

Petizione n° 5552. Il Consiglio comunale di Dorgali, lamentando gl'inconvenienti che derivano dal tardo disbrigo degli affari civili, giudiziari ed amministrativi, ed attribuendone la principale cagione all'attuale servizio della posta, chiede che il corriere si rechi direttamente a quel comune anzichè ad Orosei, come ora è stabilito.

La Commissione, non potendo a meno di riconoscere conforme ai principii di giustizia e d'interesse generale dello Stato che tutti i comuni, e specialmente i principali, fruiscano dei benefizi derivanti dalle celeri e continue comunicazioni cogli altri, vi propone la trasmissione di questa petizione al signor ministro dei lavori pubblici, perchè voglia trovar modo di soddisfare ai reclami di quella popolazione.

(La Camera approva.)

Petizione n° 5950. Il Consiglio delegato di Ceva chiede che sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici venga stanziata una maggiore somma per la sistemazione del tronco di strada nazionale tra quella città e Lesegno, perchè coll'aumento del fondo bilanciato dalla provincia fosse somministrato, nell'inverno del 1856 e successiva primavera, lavoro e mezzi di sussistenza agli abitanti di quei comuni, ai quali erano venuti meno i principali raccolti dell'uva e del grano.

La Commissione, ritenuto che da un anno specialmente a questa parte le condizioni agricolo-economiche del paese si sono alquanto migliorate; che non si potrebbe più raggiungere lo scopo che si propone il Consiglio delegato di Ceva per essere già trascorso l'anno 1856; che inoltre lo stesso Consiglio non ha fatto constare d'aver ricorso al ministro dei lavori pubblici, che meglio della Camera è in grado di conoscere i bisogni di quella strada; per questi motivi vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione n° 6098. Lorenzo Giordano, allegando di possedere il segreto di guarire gran parte delle malattie che vengono ad affliggere l'umanità, chiede di poterlo applicare, sebbene non sia insignito di verun grado accademico.

La Commissione crede che questo breve cenno della petizione basti a giustificare l'ordine del giorno che sulla medesima vi propone.

(La Camera approva.)

Petizione n° 6240. Giacomo Novaro rappresenta che il municipio di Diano Marina, dopo d'avere ottenuto dal Governo l'autorizzazione per lo stabilimento in quel comune di un ricovero marittimo, ora che ogni ceto della popolazione andò a gara nel concorrere alla spesa occorrente, si rifiuta di condurlo a compimento, malgrado che non vi si richiegga che la somma di lire 20 mila, e chiede perciò che piaccia alla Camera di instare perchè un'opera che ripromette tanti benefizi, e per cui oramai non si richiede che la spesa di una ben tenue somma in confronto di quella che già vi fu erogata, non abbia a rimanere senza alcun frutto.

La Commissione, ritenuto che, quando sussistessero di fatto le circostanze dal petente esposte, non si potrebbe a meno di deplorare che un'opera che costò tanti sacrifizi agli abitanti del comune di Diano Marina rimanesse incompiuta ed inutile, vi propone la trasmissione della petizione al signor ministro dell'interno ed a quello dei lavori pubblici, perchè diano quei provvedimenti che potranno credere più convenienti.

(La Camera approva.)

Colle due petizioni 6216 e 6232, Sassi Pietro del fu Giovanni Battista, lagnandosi d'essere stato licenziato dal servizio per avere contratto matrimonio per debito d'onore, senza l'autorizzazione dei suoi superiori, ricorre alla Camera per ottenere una pensione di riposo in vista del servizio prestato per 8 anni nella qualità di militare e per 15 in quella di preposto.

La Commissione, ritenuto che la legge attuale non accorda agli impiegati civili un vero diritto alla pensione, e che del resto il petente deve imputare a se stesso se coll'avere violato i regolamenti in vigore si è posto in condizione da non potere più far parte del corpo al quale apparteneva, vi propone su questa petizione l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione n° 6053. Diciannove proprietari di Chiaverano chiedono che sia per legge abolito l'esorbitante diritto di pascolo sui beni dei privati che non abbia altro appoggio che l'uso immemoriale.

La Commissione, ritenuto che allo scopo al quale mirano i petenti provvede bastevolmente l'articolo 563 del Codice civile, non sussistendo che essi non possano valersene, perchè il comune alienava i suoi stabili, mentre, se per le vendite fatte dal municipio cessava la comunione tra esso municipio ed i proprietari, non v'ha dubbio però che questa continua cogli altri proprietari e col pubblico, e che, per conseguenza, puossi agire per la cessazione di tale comunione all'appoggio del citato articolo 563, così essa vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Relazione di petizioni.